SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 205

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della sanità

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero della sanità:

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 agosto 2001.

Riconoscimento del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Terhi Marianne Rekola, nata a Turku il 2 maggio 1972, cittadina finlandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di assistente sociale conseguito in Finlandia ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Considerato che la richiedente è in possesso del diploma di laurea in scienze politiche (indirizzo di assistenza sociale), conseguito presso l'Università degli studi di Turku nel dicembre 1997;

Preso atto che la richiedente risulta essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione finlandese per l'esercizio della professione di assistente sociale, come attestato dall'ambasciata d'Italia a Helsinky in data 26 febbraio 2001;

Ritenuto che la sig.ra Rekola abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2001;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Terhi Marianne Rekola, nata a Turku il 2 maggio 1972, cittadina finlandese, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 agosto 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A9136

DECRETO 2 agosto 2001.

Riconoscimento di titolo professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di perito industriale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

Vista l'istanza del sig. Mandl Felix Richard, nato l'8 ottobre 1969 a Zams (Tirolo), cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 14 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Baumeister» (perito edile) conseguito in Austria, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di perito industriale;

Preso atto che è in possesso del diploma di maturità conseguito nell'anno scolastico 1988-1989, presso l'Istituto federale tecnico superiore di Imst (sezione ingegneria edile - costruzioni sottosuolo);

Preso atto che ha superato l'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito edile in data 14 marzo 1996 e 4 luglio 1996, come attestato dall'ufficio del Governo del Land Tirolo;

Vista la licenza d'esercizio della libera professione di perito edile rilasciata in data 14 maggio 1998 dalla autorità distrettuale del comune di Innsbruck;

Ritenuto che il sig. Mandl abbia una formazione accademico-professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di perito edile, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi della seduta del 25 gennaio 2001;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Mandl Felix Richard, nato l'8 ottobre 1969 a Zams (Tirolo), cittadino austriaco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei periti industriali per la specializzazione edilizia e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 2 agosto 2001

p. *Il direttore generale:* RETTURA

01A9556

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2001.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 agosto 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 107.930 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 2001 e scadenza 1° settembre 2008, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di febbraio per la semestralità dal 1° marzo al 1° settembre successivo e alla fine del mese di agosto per la semestralità dal 1° settembre al 1° marzo successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

Il tasso d'interesse semestrale lordo verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 fra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse, il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° marzo 2002 e l'ultima il 1° settembre 2008.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2008, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima franche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda franche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 agosto 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 3 settembre 2001 la Banca d'Italia, provvederà a versare presso la sezione

di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per due giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, ai lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2008, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2008, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A9693

DECRETO 3 agosto 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 agosto 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 107.930 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 7 e 26 giugno 2001, 11 e 23 luglio 2001 e 2 agosto 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 7 giugno 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 7 giugno 2001.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 7 giugno 2001, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 7 giugno 2001.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta dell'undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 7 giugno 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 agosto 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 agosto 2001, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, in applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 213 del 1998, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 agosto 2001; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A9690

DECRETO 3 agosto 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 agosto 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 107.930 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 febbraio, 26 marzo, 19 aprile, 24 maggio, 27 giugno, 23 luglio 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° febbraio 2001 e scadenza 1° agosto 2011, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 febbraio 2001.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, ultimo comma del decreto ministeriale 26 marzo 2001, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 20 febbraio 2001, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 20 febbraio 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tran-

che supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 20 febbraio 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 agosto 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 33 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 settembre 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2011, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2011, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A9691

DECRETO 3 agosto 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 1º luglio 2001 e scadenza 1º luglio 2004, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4, dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 2 agosto 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 107.930 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 27 giugno, 12 e 23 luglio, 2 agosto 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° luglio 2001 e scadenza 1° luglio 2004, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 27 giugno 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 giugno 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 27 giugno 2001, entro le ore 11 del giorno 30 agosto 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 27 giugno 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 27 giugno 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla franche di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 agosto 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 settembre 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 64 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 settembre 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: TREMONTI

01A9692

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna, in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex M.G.S.) ora Fintecna S.p.a., unità di Taranto. (Decreto n. 30064).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex M.G.S.) ora Fintecna S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 1° novembre 1999-31 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 marzo 1996, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 18 luglio 1995, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna, in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex M.G.S.) ora Fintecna S.p.a., con sede in Genova ora Roma, unità di Taranto, per un massimo di 8 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1999 con decorrenza 1° novembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° maggio 2000 al 31 ottobre 2000, unità di Taranto, per un massimo di 8 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 2000 con decorrenza 1° maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9569

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna, in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Infratecna) ora Fintecna S.p.a., unità di Napoli. (Decreto n. 30065).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Infratecna) ora Fintecna S.p.a., tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1999-10 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 3 gennaio 1994, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna, in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Infratecna) ora Fintecna S.p.a., con sede in Genova ora Roma, unità di Napoli, per un massimo di 37 unità lavorative per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000, unità di Napoli, per un massimo di 37 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9570

DECRETO 12 giugno 2001.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna, in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Mededil) ora Fintecna, unità di Napoli. (Decreto n. 30066).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Mededil) ora Fintecna, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati per il periodo 11 ottobre 1999-10 ottobre 2000 ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

Visto il decreto direttoriale datato 7 dicembre 1994, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dall'11 ottobre 1993, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, con il quale è stata approvata la proroga del programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 10 maggio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di riorganizzazione aziendale, ai sensi della delibera CIPE del 26 gennaio 1996, intervenuta con il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iritecna in liquidazione (ex Nuova Mecfond ex Mededil) ora Fintecna, con sede in Genova ora Roma, unità di Napoli, per un massimo di 52 unità lavorative, per il periodo dall'11 ottobre 1999 al 10 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 11 ottobre 1999.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dall'11 aprile 2000 al 10 ottobre 2000, unità di Napoli, per un massimo di 52 unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 2000 con decorrenza 11 aprile 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9571

DECRETO 12 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii di Valeriano S. & C., unità di Formia. (Decreto n. 30067).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.a.s. Gino Pompeii di Valeriano S. & C., inoltrata pressa il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 23 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 19 marzo 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 20 marzo 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore

tessile-abbigliamento applicato, a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 240 unità, di cui 5 da 30 settimanali a 22,5 ore medie settimanali, 1 da 25 ore settimanali a 18,75 ore medie settimanali, 65 da 20 ore settimanali a 15 ore medie settimanali e 2 da 20 ore a 16,5 ore medie settimanali su un organico complessivo di 241 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 20 marzo 2001 al 19 marzo 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii di Valeriano S. & C., con sede in Formia (Latina), unità di Formia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 240 unità, di cui 5 da 30 settimanali a 22,5 ore medie settimanali, 1 da 25 ore medie settimanali a 18,75 ore medie settimanali, 65 da 20 ore settimanali a 15 ore medie settimanali e 2 da 20 ore a 16,5 medie settimanali, su un organico complessivo di 241 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Gino Pompeii di Valeriano S. & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9572

DECRETO 12 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, unità di Grugliasco e Orbassano. (Decreto n. 30068).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1°ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Lear Corporation Italia, inoltrata pressa il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 14 febbraio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 gennaio 2001 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 15 gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali,

come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica, a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 1010 unità su un organico complessivo di 1966 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Considerato inoltre che, nell'impossibilità di prevedere, al momento, una riduzione di orario per l'intero anno, come previsto dall'accordo del 5 gennaio 2001, le parti si sono limitate a concordare la riduzione per il solo primo semestre, impegnandosi ad incontrarsi nuovamente nel mese di giugno 2001 per definire la riduzione media settimanale da attuarsi nel secondo semestre;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata, limitatamente al periodo dal 15 gennaio 2001 al 14 luglio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino) e Orbassano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 1010 unità, su un organico complessivo di 1966 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9573

DECRETO 12 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.As International, unità di Cosenza e Paola. (Decreto n. 30069).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Co.Me.As International, inoltrata pressa il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 23 marzo 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 22 novembre 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 1° ottobre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali,

come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica, a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità su un organico complessivo di 54 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Considerato che, pur essendo stato il verbale d'accordo stipulato in data 22 novembre 2000, sono avvenuti tra le parti, incontri preliminari per il rinnovo dello stesso, in data 1° settembre 2000, 12 ottobre 2000, 16 ottobre 2000, 30 ottobre 2000, 6 novembre 2000, 7 novembre 2000 e 10 novembre 2000;

Ritenuto, per quanto sopradetto, di far decorrere il beneficio alla data del 1° ottobre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 2000 al 30 settembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Me.As International, con sede in Roma, unità di Cosenza e Paola (Cosenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 54 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.(Latina) Co.Me.As International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9574

DECRETO 12 giugno 2001.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zadian, unità di Nereto. (Decreto n. 30070).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Zadian, inoltrata presso il competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in data 18 aprile 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 dicembre 2000 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° gennaio 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali,

come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria tessile abbigliamento applicato, a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, di cui 3 dipendenti in part-time da 20 ore medie settimanali a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 40 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zadian, con sede in Nereto (Teramo), unità di Nereto, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 39 unità, di cui 3 dipendenti in part-time da 20 ore medie settimanali a 10 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 40 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zadian, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A9575

DECRETO 16 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Video amica» a r.l., in Marsiconuovo.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzioni degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Video amica» a r.l., con sede in Marsiconuovo, costituita per rogito notaio Beatrice Simone in data 28 novembre 1989, iscritta al n. 4596 del registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, BUSC n. 2293.

Potenza, 16 luglio 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A9564

DECRETO 17 luglio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Madonna della Consolazione - Società cooperativa a r.l.», in Rotonda.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della seguente società cooperativa:

società cooperativa a r.l. «Madonna della Consolazione - Società cooperativa a r.l.» con sede in Rotonda, costituita per rogito notaio Viceconte Giuseppe in data 11 novembre 1963, registro società n. 36037 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 153.

Potenza, 17 luglio 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A9563

DECRETO 8 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Auxilia cooperativa sociale», in Massafra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 23 maggio 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

Società cooperativa a r.l. «Auxilia cooperativa sociale», con sede in Massafra, costituita per rogito notaio Salvatore De Stefano in data 14 maggio 1998, repertorio n. 163323, registro imprese n. 31233/1998 presso la C.C.I.A.A. di Taranto.

Taranto, 8 agosto 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A9548

DECRETO 9 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Carmen» a r.l. in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa edilizia «Carmen» a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Giuliani Pierluigi in data 16 novembre 1981, registro società n. 1992 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1418.

Potenza, 9 agosto 2001

Il reggente: MONTANARELLA

01A9561

DECRETO 9 agosto 2001.

Determinazione, per l'anno 2001, delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso;

Visto il regolamento adottato, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 162, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, n. 379 del 24 marzo 1994, il quale prevede all'art. 3, comma 4, per i lavoratori autonomi, che l'importo sulla base del quale viene determinata l'indennità spettante per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, sia fissato annualmente con decreto ministeriale;

Visto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della predetta legge le indennità spettanti ai lavoratori autonomi devono essere determinate in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria;

Visto l'art. 3, comma 5, di detto regolamento il quale stabilisce che, ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso o di esercitazione non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi;

Viste le medie annue degli indici mensili delle retribuzioni contrattuali del settore industria elaborate dall'ISTAT, nonché la retribuzione base di calcolo;

Considerata la necessità di aggiornare le suddette indennità conformemente all'incremento delle retribuzioni contrattuali di riferimento per l'anno 2001;

Decreta:

Art. 1.

La retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria, per il 2001, è pari a L. 2.810.343.

Art. 2.

Ai fini della liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi di cui alle premesse, la retribuzione giomaliera va calcolata dividendo la retribuzione mensile prevista dall'art. 1 per 22 oppure per 26, qualora la specifica attività di lavoro autonomo dell'interessato venga svolta rispettivamente in 5 o 6 giorni per settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2001

Il Ministro: MARONI

01A9698

DECRETO 13 agosto 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi del-

l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto indicate, dai quali emerge che le stesse si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 23 maggio 2001;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa di produzione lavoro «Sardegna Viva» a r.l., con sede in Cagliari, costituita in data 17 febbraio 1989 con atto a rogito notarile dott. Massimo Clarckson di Cagliari, repertorio n. 23138, iscritta nel registro delle società al n. 20072 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3711;

2) società cooperativa agricola «La Quercia» a r.l., con sede in Assemini, costituita in data 14 marzo 1956 con atto a rogito notarile dott. Antonio Loi di Cagliari, repertorio n. 34425, iscritta nel registro delle società al n. 2344 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 214;

3) società cooperativa agricola «Agrosilvozootecnica la Prima» a r.l., costituita in data 4 gennaio 1985 con atto a rogito notarile dott. Paolo Tardiola di Dolianova, repertorio n. 4212, iscritta nel registro delle società al n. 15396 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3408;

4) società cooperativa di produzione lavoro «Ecosystem sarda» a.r.l., con sede in Elmas (Cagliari), costituita in data 20 agosto 1991, con atto a rogito notarile dott. Vittorio Loriga di Cagliari, repertorio n. 263363, iscritta nel registro delle società al n. 23281 del tribunale di Cagliari, B.U.S.C. n. 3912.

Cagliari, 13 agosto 2001

Il dirigente provinciale: MEREU

01A9562

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 luglio 2001.

Modifica degli allegati al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, e in particolare il titolo I;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini;

Ritenuto necessario aggiornare gli allegati al citato decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;

Visto l'art. 12 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I, II, III, IV e V al decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2000, n. 437, regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini, sono sostituiti dagli allegati I, II, III, IV e V al presente decreto.

Il presente decreto inviato alla Corte dei conti per la registrazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 167

ALLEGATO I

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare **sinistro**
Lato interno:
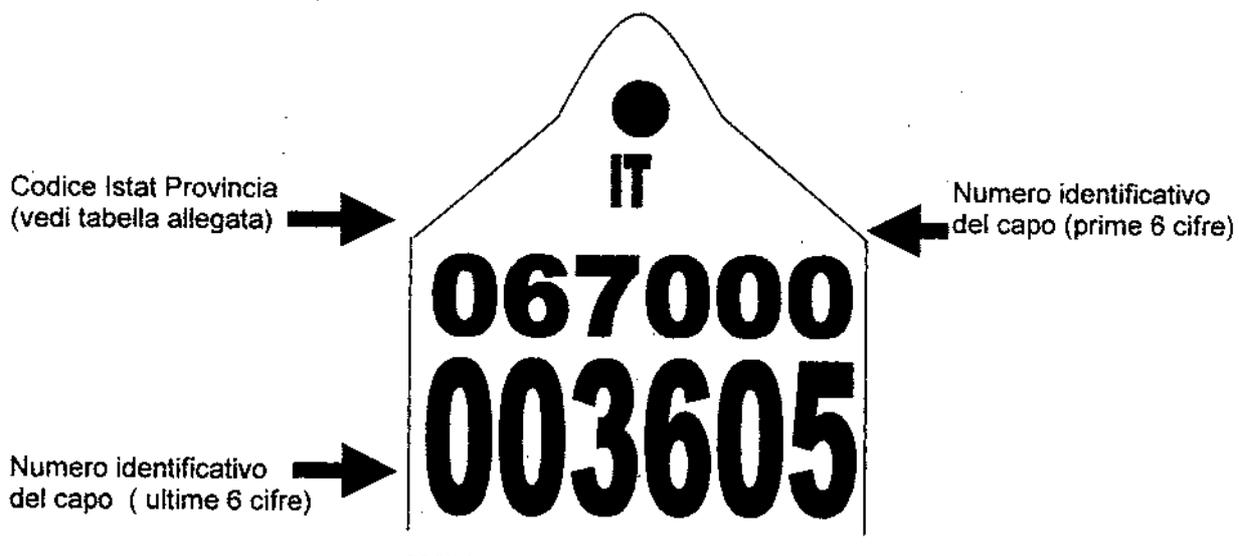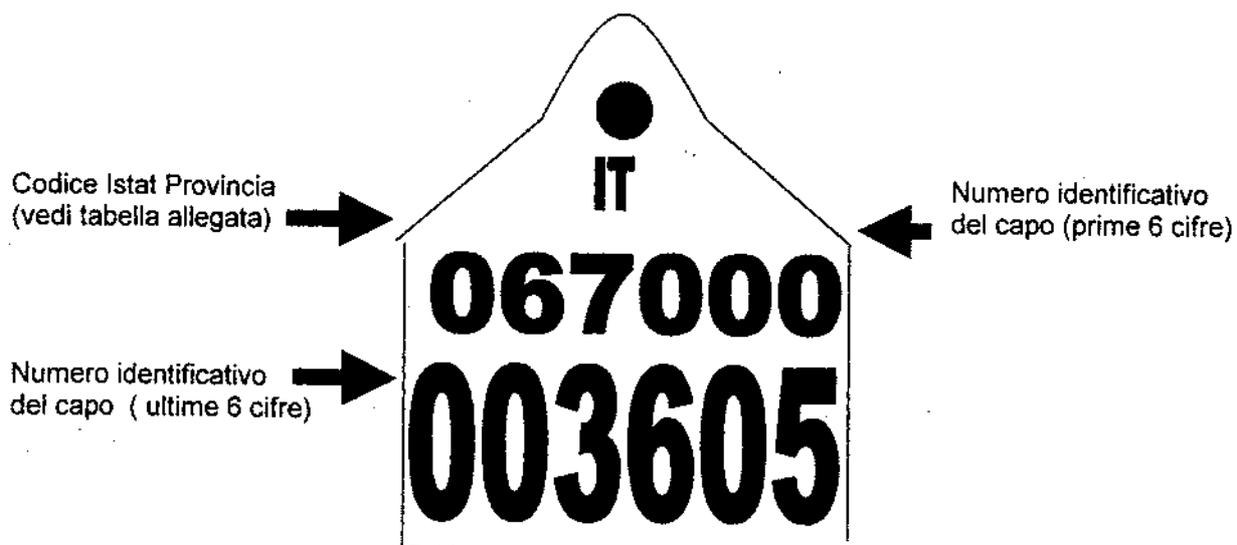
Lato esterno

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

Marca auricolare da apporre sul padiglione **auricolare destro**
Lato interno:
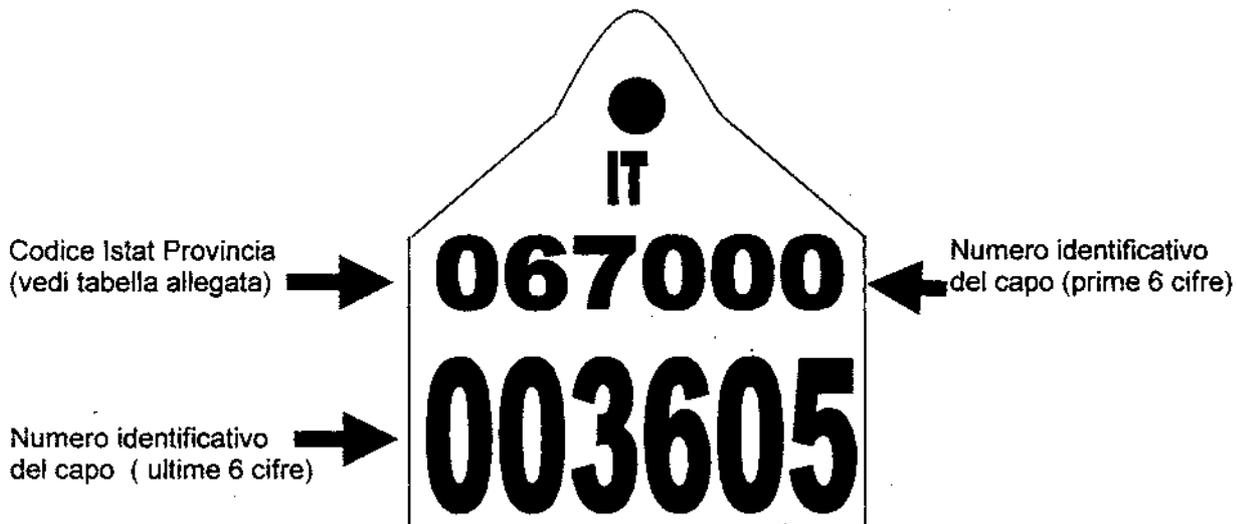
Lato esterno
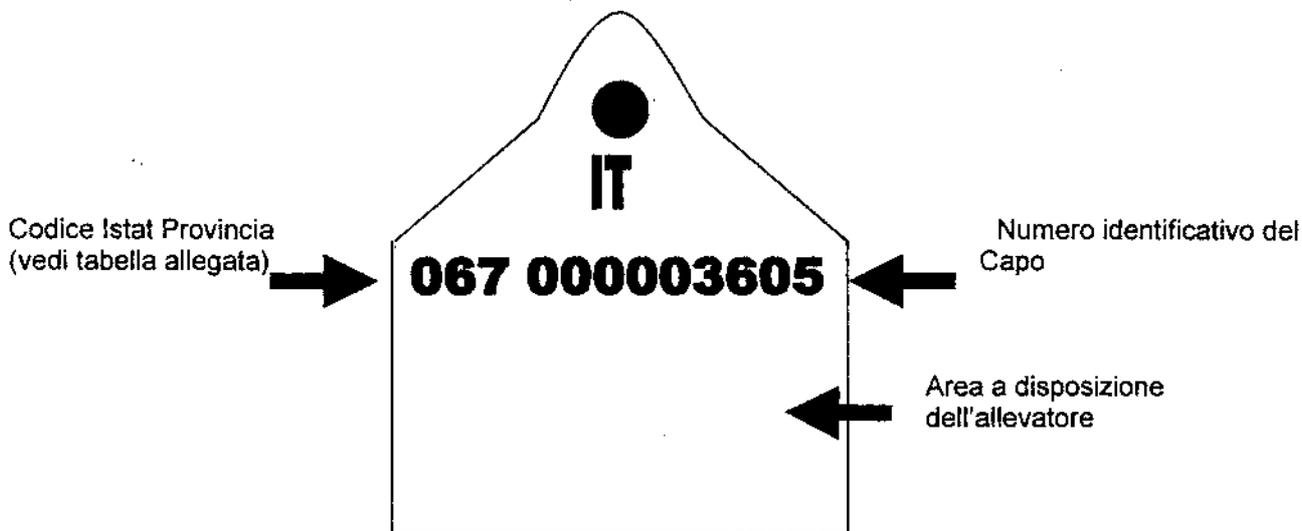
I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono di materiale plastico flessibile;

b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;

c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;

d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli;

e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;

f) ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale dimensione e forma, maschio e femmina;

g) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;

h) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;

i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;

j) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici;

k) dopo 1 anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

Fronte

Allegato II

CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO

(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

Nuova identificazione ☐ Sostituzione ☐

CODICE IDENTIFICATIVO

CODICE A BARRE

Codice azienda

Codice del marchio della madre

Codice del marchio applicato in precedenza all'animale (1)

Sesso (M/F) ☐

Data di nascita dell'animale ....../....../...... Data di applicazione del marchio ....../....../......

Data ingresso in stalla ....../....../...... Nato in azienda ☐ Razza ____

Origine dell'animale: (1) Paese di provenienza: ____

Detentore (cognome, nome): ____ Cod. fiscale ____

Proprietario cognome, nome) (2) : ____ Cod. fiscale ____

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:

Data di compilazione ....../....../...... Firma ____

(1) Da compilare in caso di animali nati in Paesi Terzi o da Paesi UE in caso di smarrimento del passaporto
(2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal detentore

10,4 cm

14,5 cm

Retro

Da compilarsi nel caso si utilizzi la presente cedola come Passaporto provvisorio

In data __ / __ / ____
Azienda di destinazione
(primo spostamento)

In data __ / __ / ____
Azienda di destinazione
(secondo spostamento)

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto(3) in data: .../...../....

presso ____

Comune ____ Prov. ____

(3) Cancellare la dizione non corretta

Spett.
Servizio Veterinario
Azienda USL ....di............
Via.......................................
CAP CITTA'................
PROVINCIA ....

Fronte

Allegato III

SERVIZIO VETERINARIO

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

REGIONE .... **AZIENDA U.S.L.** ....

CODICE AZIENDALE (6) [ ] [ ] [ ]

CODICE A BARRE (matricola dell'animale)

Detentore (Cognome e Nome) .... **Cod. fiscale** ....

Proprietario (Cognome e Nome) .... **Cod. fiscale** ....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marca auricolare: [ ] [ ] Sesso (M / F) [ ]

Razza .... **Data nascita** ..../......../.......

Marca della madre(1) .... [ ] *Codice progetto* (5)

Marca precedente(2) .... **Codice Paese d'origine** ....

Data ingresso in stalla ..../......../....... **Data rilascio** ..../......../.......

CODICE A BARRE (razza, sesso e data di nascita)

Timbro

Firma DEL VETERINARIO RESPONSABILE

10,4 cm

14,5 cm

Retro

PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../......../........

Firma del detentore **1**

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../......../........

Firma del detentore **2**

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../......../........

Firma del detentore **3**

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../......../........

Firma del detentore **4**

(4) **Bovino maschio intero richiesto a premio con domanda n.** [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(4) **Bovino maschio castrato richiesto a premio prima domanda n.** [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(4) **Bovino maschio castrato richiesto a premio seconda domanda n.** [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

(1) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
(2) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi.
(3) Cancellare la dizione non corretta.
(4) Da compilare per gli animali maschi per i quali è stata fatta richiesta di premio comunitario.
(5) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
(6) Azienda di nascita (o di prima importazione)

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto(3) in data:....../....../......

presso ____________________

Comune ____________________ Prov. ________

REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI

Allegato IV

Num. ordine	Marchio di identificazione	Razza	Sesso (M/F)	Codice della madre	CARICO O NASCITA				SCARICO O MORTE			Marchio precedente	Estremi modello 4 (4)
					Nato in azienda (inserire N) o acquistato (inserire A)	Data di nascita	Data ingresso	Provenienza (1) (3)	Morto in azienda (inserire M) o venduto (inserire V)	Data di morte o di vendita	Destinazione (2)		
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				
					☐				☐				

(1) Per gli animali che arrivano nell'azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del detentore dell'azienda di provenienza.
(2) Per gli animali che lasciano l'azienda andrà trascritto il codice aziendale od il nome e indirizzo del detentore dell'azienda di destinazione.
(3) Per gli animali provenienti da altri Paesi indicare il numero del certificato sanitario di scorta rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti
(4) Per gli animali morti in azienda indicare il numero di certificato rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti

ALLEGATO V

Da spedire a Ministero della sanità - Dipartimento alimenti nutrizione e della sanità pubblica veterinaria - Piazzale Marconi, 25 - 00144 Roma.

Il sottoscritto:

cognome .... nome ....
nato a .... il ....
rappresentante legale della ditta fornitrice ....
sede legale .... prov. ....
codice fiscale/partita iva ....

Chiede

che la ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina ☐ suina ☐ ovicaprina ☐ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 e del regolamento n. 820/1997 parte I.

Il sottoscritto si impegna:

a comunicare se trattasi di produttore, fornitore o distributore di marche auricolari in questi casi fornirà il nominativo della ditta produttrice dei marchi o fornitrice degli stessi;

a consegnare marchi auricolari unicamente agli allevatori (alla regione e/o A.S.L,. per quelle regioni e/o AA.SS.LL. che provvedano all'approvvigionamento di marche auricolari per l'allevatore) in possesso di apposita richiesta redatta su apposito modello ove sia indicata la quantità di marchi auricolari necessaria e il relativo numero di assegnazione (codice identificativo degli animali da marchiare) determinato dal Servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio;

a consegnare unicamente marchi auricolari conformi alla normativa vigente;

a comunicare all'autorità giudiziaria, al Ministero della sanità e alla regione di competenza l'eventuale furto o smarrimento di marche auricolari;

a non fornire marche auricolari con codice identificativo duplicato, se non su esplicita autorizzazione del Servizio veterinario della A.S.L.;

a trasmettere allo scrivente Ministero, alla regione ed alla A.S.L. competente per territorio, con cadenza almeno mensile, per ciascun lotto di marchi prodotti e consegnati, la lista dei codici presenti sulle marche auricolari consegnate provvista della data di consegna e del nominativo del richiedente secondo un tracciato che sarà comunicato alle ditte dopo l'iscrizione nell'elenco delle ditte autorizzate;

a depositare presso il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria un campione, per ciascun tipo, di marca auricolare per gli animali che la ditta ha in commercio ed intende distribuire;

a non distribuire o commercializzare marche auricolari diverse dai campioni depositati;

nel caso di nuove produzioni a depositare un campione delle stesse preventivamente presso il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria;

ad indicare il «codice di prodotto» per ogni campione di marche auricolari depositate;

a depositare presso il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria un facsimile della cedola identificativa in commercio e/o che intende distribuire;

a depositare presso il Ministero della sanità - Dipartimento degli alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria un fac-simile del passaporto;

ad allegare alla domanda di riconoscimento una copia dell'iscrizione alla camera di commercio.

Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente regolamento.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che ad eccezione dei marchi prodotti in sostituzione di marche perse, che dovranno riportare il medesimo codice precedentemente apposto sull'animale, in tutti gli altri casi la ditta che procede alla stampa dei codici deve possedere sistemi di controllo dei codici stampati in modo da evitre che lo stesso codice venga stampato più di una volta, la ditta dovrà illustrare sinteticamente il sistema di controllo posseduto.

Il sottoscritto è a conoscenza che i marchi forniti verranno sottoposti a perizia e che il costo della stessa sarà a proprio carico.

Il sottoscritto è a conoscenza che, qualora vengano meno le condizioni sopra riportate nonché le disposizioni legislative vigenti, può essere soggetto alla sospensione o al ritiro dell'autorizzazione e di conseguenza all'esclusione della propria ditta dall'elenco fornitori di marche auricolari redatto dal Ministero della sanità.

Data, ...

Firma ....

01A9742

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 agosto 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Maximicina» ora «Spiromicina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituto dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi del-

l'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 378 del 20 giugno 2001 con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l. alla ditta Merck Generics Italia S.p.a.;

Visto il decreto n. 378 del 20 giugno 2001 con il quale questa amministrazione ha autorizzato il cambio di denominazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto da «Maximicina» a «Spiromicina»;

Vista la domanda della ditta Merck Generics Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 12 giugno 2001, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocata con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata, il decreto dirigenziale n. 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001:

MAXIMICINA ora SPIROMICINA 12 compresse 3.000.000 U.I. - A.I.C. n. 033291016.

Ditta: Merck Generics Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 14 agosto 2001

Il dirigente: GUARINO

01A9559

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 luglio 2001.

Autorizzazione al laboratorio Neutron S.r.l. di Santa Maria di Mugnano ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 29 marzo 1991, protocollo n. 008975/61630, con il quale il laboratorio Neotron S.r.l., ubicato in località Santa Maria di Mugnano (Modena), stradello Aggazzotti n. 104, è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Neotron S.r.l., ubicato in località Santa Maria di Mugnano (Modena), stradello Aggazzotti n. 104, nella persona del responsabile dott. Gian Carlo Gatti ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all' amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità fissa;
acidità totale;
acidità volatile;
densità/massa volumica a 20ºC e densità relativa a 20ºC;
titolo alcolometrico/titolo alcolometrico volumico.

01A9137

DECRETO 3 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Salerno.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplinare del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferiche, attraverso le individuazione dei terriotori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declatoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 27 dicembre 200 al 31 dicembre 2000 nella provincia di Salerno;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Salerno:

piogge alluvionali dal 27 dicembre 2000 al 31 dicembre 2000;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Alfano, Baronissi, Braciogliano, Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Futani, Laurito, Montano Antilia, Pellezzano, Roccagloriosa, Rofrano, San Mauro La Bruca, Siano, Vallo della Lucania;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A9557

DECRETO 3 agosto 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Teramo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplinare del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferiche, attraverso le individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declatoria della regione Abruzzo degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 3 marzo 2001 al 4 marzo 2001 nella provincia di Teramo;

Visto l'art. 2963 del codice civile in merito al computo dei termini di prescrizione;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Teramo:

venti impetuosi dal 3 marzo 2001 al 4 marzo 2001 nella provincia di Teramo;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Ancarano, Arsita, Bellante, Campli, Castilenti, Civitella del Tronto, Controguerra, Sant'Egidio alla Vibrata, Sant'Omero, Torano Nuovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

01A9558

DECRETO 8 agosto 2001.

Ripristino concernente l'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» e norme e modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fuori zona.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1953, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 219 del 18 settembre 1996, concernente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti Classico»;

Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda - Ter n. 1818/1998, che ha annullato il predetto decreto dirigenziale di

modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e l'approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita Chianti» e «Chianti Classico», nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento in zona delimitata, rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato è avvenuto in presenza di «eccesso di potere per carenza istruttoria»;

Visto il decreto 15 marzo 1999 di adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 5 agosto 1996 alla predetta sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisizionale - sezione quarta - n. 6567 del 9.6/12.2000, con la quale venivano rigettati gli appelli proposti avverso la sopracitata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio;

Preso atto della documentazione presentata, in data 7 febbraio 2001, dal consorzio del vino «Chianti Classico», a sostegno della richiesta del ripristino dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata, dalla quale si evince che il 75% della intera filiera produttiva, rappresentata sia da soci del consorzio proponente che da produttori non iscritti al consorzio stesso, si è pronunciata a favore del ripristino del predetto obbligo;

Ritenuto che scopo primario della legge n. 164/1992 è quello di garantire che il prodotto possa giungere al consumatore nella «qualità» e «tipicità» previste dai disciplinari di produzione, salvaguandando, nel contempo, i diritti di scelta e di gestione dei produttori, i quali hanno un interesse fondamentale per quanto attiene ai controlli, all'immagine ed alla qualità del prodotto;

Preso atto dei motivi che hanno indotto la Corte di giustizia del Lussemburgo, in data 16 maggio 2000 a respingere il ricorso proposto dal Regno del Belgio contro il Regno di Spagna, in merito all'obbligo dell'imbottigliamento del vino a «denominaciòn de origen calificada Rioja»» nella zona di produzione dello stesso;

Ritenuto di coindividere le motivazioni della sentenza della Corte di giustizia ed in particolare la necessità di garantire i consumatori circa la certezza che «tutte le fasi della produzione di un VQPRD rinomato debbano essere effettuate sotto il controllo e la responsabilità della collettività interessata all'interno della zona di produzione»;

Considerato, pertanto, che la denominazione di origine, per le considerazioni sopra esposte, costituisce un patrimonio collettivo, dove per collettività devono intendersi quei soggetti ai quali la legge stessa demanda, attraverso il disciplinare di produzione, il diritto di autoregolamentazione;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - Sezione interprofessionale, nella riunione del 18 luglio 2001, ha ritenuto, sulla base sia della necessità di garantire alla collettività certezza sui controlli effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendo che tale certezza possa essere assicurata solo in quanto i controlli predetti avvengono nell'ambito della zona di produzione, sia dalla documentazione e dalle dichiarazioni fatte pervenire dal consorzio tutela della denominazione «Chianti Classico», dalle quali si evince che il 75% dei produttori si è espresso favorevolmente all'imbottigliamento in zona determinata;

Considerato che l'art. 10, par. 1, lettera *i)*, della legge n. 164/1992 prevede che nei disciplinari di produzione dei vini a «denominazione di origine controllata e garantita» ed a «la denominazione di origine controllata» «devono essere stabiliti», tra le altre disposizioni, «l'eventuale imbottigliamento in zona delimitata»;

Considerato altresì che nella fattispecie appaiono sussistenti le condizioni ed i requisiti atti a supportare le richieste dei produttori interessati, riguardanti l'imbottigliamento in zona delimitata;

Ritenuto pertanto di doversi procedere alla previsione dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata così come definita all'art. 5 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», già riconosciuta dal decreto diringenziale 5 agosto 1996;

Ritenuta l'opportunità di prevedere modalità tecniche di carattere generale con apposito regolamento ministeriale per la disciplina dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di origine;

Ritenuta la necessità di prevedere misure provvisorie per l'imbottigliamento fuori zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», nelle more dei provvedimenti applicativi del regolamento predetto;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo dell'imbottigliamento in zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», zona delimitata all'art. 3 del relativo disciplinare di produzione, annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996.

Art. 2.

1. I soggetti che, per consolidata tradizione, hanno imbottigliato il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico» fuori della zona di produzione di cui al predetto art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996, hanno facoltà di continuare ad imbottigliare fuori zona il vino medesimo fino all'entrata in vigore del decreto applicativo del regolamento citato in premessa e con le modalità relative alla verifica dei quantitativi da imbottigliare fissate nei successivi articoli.

Art. 3.

1. I soggetti ai quali, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al precedente art. 2, è concessa la facoltà prevista dal predetto articolo, sono tenuti a trasmettere al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini la documentazione comprovante il possesso della consolidata tradizione all'imbottigliamento ed alla commercializzazione del vino medesimo per un periodo complessivo non inferiore ai cinque anni precedenti all'entrata in vigore del presente decreto, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione al-l' imbottigliamento fuori zona del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico».

Art. 4.

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, sono tenuti a comunicare all'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, i quantitativi di vino destinati all'imbottigliamento fuori zona almeno quindici giorni prima della data fissata per la fuoriuscita del vino medesimo dalla zona di produzione.

2. Gli stessi soggetti dovranno tenere apposito registro preventivamente vidimato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel quale dovranno annotare, entro il primo giorno lavorativo successivo all'operazione di imbottigliamento per ogni partita di vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» imbottigliato i seguenti elementi:

a) quantitativo di prodotto, numero e capacità dei recipienti utilizzati;

b) provenienza della partita ed estremi della certificazione di idoneità all'esame chimico-fisico ed organolettici di cui all'art. 13, comma 1, della legge n. 164/1992;

c) destinazione della partita imbottigliata.

3. I dati di cui al comma precedente dovranno essere comunicati alla competente Camera di commercio e conseguentemente all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi entro quindici giorni dall'annotazione sul predetto registro.

Art. 5.

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni recate dal decreto ministeriale 15 marzo 1999.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e saranno adeguate alle disposizioni che verranno emanate con il regolamento citato al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A9549

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 giugno 2001.

Proroga dell'emissione di un biglietto integrato per la visita della Galleria Uffizi in occasione delle mostre dedicate a «I Medici e la Scienza - L'arte della sperimentazione nell'Accademia galileiana del Cimento» e «Nel segno di Masaccio - L'invenzione della prospettiva».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, relativo al regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001 relativo al biglietto integrato di L. 15.000 per la visita della Galleria degli Uffizi di Firenze in occasione della mostra «I Medici e la Scienza - L'arte della sperimentazione nell'Accademia galileiana del Cimento» in corso di svolgimento dal 18 marzo al 18 giugno 2001;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2001 concernente il biglietto integrato di L. 15.000 per la visita della Galleria degli Uffizi di Firenze in occasione della mostra «Nel segno di Masaccio - L'invenzione della prospettiva» prevista nel periodo 20 luglio - 2 novembre 2001;

Vista la nota n. 10145 del 12 giugno 2001, con la quale la soprintendenza per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze ha richiesto la proroga del biglietto integrato di L. 15.000 per la visita della mostra «I Medici e la Scienza» in corso di svolgimento presso la Galleria Uffizi fino al 9 settembre 2001;

Considerata la richiesta di posticipare il periodo di svolgimento della mostra dedicata a Masaccio con decorrenza dal 16 ottobre 2001 al 20 gennaio 2002;

Attesa l'opportunità di accogliere la predetta proposta del soprintendente secondo quanto prospettato nella nota in riferimento;

Sentito il parere favorevole del Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale n. 507/1997, nella riunione del 14 giugno 2001;

Decreta:

È prorogata l'emissione di un biglietto integrato di L. 15.000 (€ 7,65) per la visita della Galleria Uffizi in occasione della mostra «I Medici e la Scienza - L'arte della sperimentazione nell'Accademia galileiana del Cimento» fino al 9 settembre 2001.

È inoltre autorizzata l'emissione di un biglietto integrato di L. 15.000 (€ 7,65) per la visita della Galleria Uffizi in occasione della mostra «Nel segno di Masaccio - L'invenzione della prospettiva» nel periodo 16 ottobre 2001 - 20 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2001

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Beni e attività culturali, foglio n. 399

01A9542

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 maggio 2001.

Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla «Carbon Tax».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306/1987 e, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 549/1999;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale sono state approvate «Le linee generali della Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici»;

Visto in particolare il punto 3 della predetta deliberazione CIPE, il quale prevede che nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas serra saranno favorite quelle misure che presentino un più favorevole rapporto tra risorse impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di politica economica; che prevedano un significativo coinvolgimento degli operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie;

Vista la deliberazione CIPE del 19 novembre 1998, con la quale sono state approvate le «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra» ;

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge n. 448/1998, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche *E* ed *F* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la legge 25 febbraio 2000, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante «Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PBC, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del Protocollo di Kyoto»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della suddetta legge, il quale autorizza per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la spesa di lire 290 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi in attuazione del Protocollo di Kyoto;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2000 «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, attribuisce, tra l'altro, risorse finanziarie per complessivi e lire 155 miliardi al finanziamento dei programmi delle regioni e delle province autonome;

Considerato che il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, ed in particolare l'art. 2, prevede che, entro trenta giorni dall' entrata in vigore del medesimo decreto, le regioni e le province autonome propongano al Ministero dell'ambiente i programmi e le azioni di propria competenza ed, entro i successivi trenta giorni, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, assegni le risorse desti-

nate al finanziamento dei programmi e delle azioni delle regioni e delle province autonome e provveda al trasferimento delle stesse;

Visto l'allegato 1 al decreto ministeriale n. 337/2000 con cui sono emanati gli indirizzi per le azioni ed i programmi per la riduzione delle emissioni di gas serra;

Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 216849 del 31 dicembre 1999 con cui è stato istituito il cap.7083 nella UPB 1.2.1.4. - Programmi di tutela ambientale facente capo all'Ufficio di Gabinetto e di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

Visto il decreto ministeriale n. 655/99/SIAR del 31 dicembre 1999 con cui si è proceduto all'impegno delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di cui alla legge n. 33/2000 per complessive lire 290.000 milioni;

Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/0081/ del 26 luglio 2000 con il quale il Ministro dell'ambiente ha definito le priorità e gli obiettivi assegnando ai titolari dei centri di responsabilità della spesa le risorse economiche-finanziarie di cui alla tabella 18 della legge n. 489/1999;

Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/0098 del 21 settembre 2000, di modifica del precedente decreto di definizione dei programmi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, e successive integrazioni e modificazioni;

Visti i programmi presentati dalle regioni e dalle province autonome entro l'8 gennaio 2001, come disposto dall'art. 2 del decreto 20 luglio 2000, n. 337;

Considerata la coerenza degli stessi programmi con le linee guida di cui alla deliberazione CIPE 19 novembre 1998 e con gli indirizzi di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337;

Vista la ripartizione dei fondi regionali proposta congiuntamente dai coordinamenti interregionali ambiente ed energia delle regioni e delle province autonome, trasmessa dall'assessorato ambiente della regione Piemonte con nota n. 1472/22 del 19 gennaio 2001;

Vista la proposta presentata dal competente direttore del servizio IAR del Ministero dell'ambiente con cui si individuano i programmi d'intervento ammissibili a finanziamento e l'assegnazione delle risorse sulla base della ripartizione proposta dai coordinamenti interregionali ambiente ed energia;

Ritenuto di poter far propria la proposta formulata dal responsabile del servizio I.A.R.;

Visto il parere favorevole della Conferenza unificata Stato-regioni sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente che assegna le risorse destinate al finanziamento dei programmi di riduzione delle emissioni dei gas serra - Rep. N.467/CU del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

Finanziamenti

Ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, sono assegnati i finanziamenti per i programmi regionali secondo la ripartizione indicata nella tabella di cui all'allegato 1.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse

Il direttore competente del servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente provvederà, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome.

Art. 3.

Procedure d'attuazione

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, le regioni e le province autonome dovranno definire le priorità di intervento e le modalità procedurali di attuazione, ivi comprese quelle relative alla spesa, nell'ambito delle risorse trasferite.

Art. 4.

Monitoraggio

Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, le regioni e le province autonome faranno pervenire al Ministero dell'ambiente una informativa semestrale sull'andamento dell'attuazione dei programmi e delle azioni, sulla scorta di un'apposita scheda elaborata a tali fini dal Ministero dell'ambiente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 21 maggio 2001

Il Ministro: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4 Ambiente, foglio n. 287

ALLEGATO 1

PROSPETTO FINANZIAMENTI PROGRAMMI REGIONALI

	Quota totale assegnata	% sul totale ripartito	Settori di intervento finanziabili
Abruzzo	4.072.451.000	2,63	Biomasse - Fotovoltaico - Risparmio energetico civile e industriale - Mobilità
Basilicata	2.638.608.000	1,70	Fotovoltaico - Risparmio energetico civile
Calabria	3.824.123.000	2,47	Fotovoltaico - Solare termico - Risparmio energetico civile
Campania	7.528.792.000	4,86	Rinnovabili - Risparmio energetico civile e industriale
Emilia-Romagna	12.960.076.000	8,36	Fotovoltaico - Divulgazione - Risparmio energetico industriale - Teleriscaldamento - Mobilità - Trasporti elettrici/ibridi - Trasporti gas
Friuli-Venezia Giulia	4.828.874.000	3,12	Biomasse - Risparmio energetico industriale - Cogenerazione - Teleriscaldamento - Mobilità - Trasporti elettrici/ibridi - Trasporti gas
Lazio	10.529.843.000	6,79	Biomasse - Eolico - Cogenerazione - Fotovoltaico - RSU - Teleriscaldamento - Biogas
Liguria	5.705.926.000	3,68	Biomasse - Fotovoltaico - Solare termico - Risparmio energetico civile - Teleriscaldamento - Metanizzazione - Mobilità - Trasporti elettrici/ibridi - Trasporti gas
Lombardia	24.721.107.000	15,95	Biomasse - Fotovoltaico - Solare termico - Risparmio agricolo - Risparmio energetico industriale - Teleriscaldamento - Trasporti elettrici/ibridi
Marche	4.602.208.000	2,97	Fotovoltaico - Solare termico - Risparmio energetico civile e industriale - Mobilità
Molise	2.211.653.000	1,43	Fotovoltaico - Solare termico - Riduzione risparmio civile
Piemonte	12.268.598.000	7,92	Biomasse - Fotovoltaico - Risparmio energetico civile e industriale - Cogenerazione - Teleriscaldamento - Metanizzazione - Mobilità - Trasporti elettrici/ibridi
Puglia	9.850.852.000	6,36	Rinnovabili - Risparmio energetico industriale - Mobilità
Sardegna	5.457.657.000	3,52	Biomasse - Energie rinnovabili - Trasporti elettrici/ibridi - Trasporti gas
Sicilia	9.555.051.000	6,16	Biomasse - Fotovoltaico - Solare termico - Energia isole minori
Toscana	9.450.281.000	6,10	Biomasse - Fotovoltaico - Cogenerazione
Umbria	3.761.526.000	2,43	Biomasse - Eolico - Fotovoltaico - Solare termico - Divulgazione - Risparmio energetico industriale - Cogenerazione - Biogas - Mobilità
Valle d'Aosta	2.280.663.000	1,47	Biomasse - Fotovoltaico - Solare termico - Risparmio energetico civile - Cogenerazione - Biogas
Veneto	12.777.313.000	8,24	Divulgazione - Fonti rinnovabili - Risparmio energertico industriale - Mobilità
Provincia autonoma di Bolzano	2.903.034.000	1.87	Biomasse - Fotovoltaico - Solare termico - Teleriscaldamento
Provincia autonoma di Trento	3.071.365.000	1,98	Biomasse - Fotovoltaico - Solare termico - Divulgazione - Risparmio energetico civile e industriale - Cogenerazione - Metanizzazione - Trasporti elettrici ed ibridi - Trasporti gas
Totali . . .	155.000.000	100,00	

01A9544

DECRETO 4 giugno 2001.

Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente ed il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 306/1987 e, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 549/1999;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale sono state approvate le linee generali della seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici;

Visto in particolare il punto 3 della predetta deliberazione CIPE, il quale prevede che nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas serra saranno favorite quelle misure che presentino un più favorevole rapporto tra risorse impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di politica economica; che prevedano un significativo coinvolgimento degli operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998 che ha stabilito gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra attribuiti ad ogni Stato membro per raggiungere l'obiettivo comune di riduzione fissato dal protocollo, approvato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza conferenza delle parti firmatarie della convenzione sui cambiamenti climatici;

Vista la deliberazione CIPE del 19 novembre 1998, con la quale sono state approvate le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra;

Visto l'art. 8, comma 10, lettera *f)* della legge n. 448/1998, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la legge 25 febbraio 2000, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante «Disposizioni urgenti concernenti la proroga dei termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PBC, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della suddetta legge, il quale autorizza per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la spesa di lire 290 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi in attuazione del protocollo di Kyoto;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2000, «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)* della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale n. 337/2000, che prevede che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, il Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria e del Tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentita la conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, definisce i programmi d'intervento di rilievo nazionale;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 337/2000 attribuisce, tra l'altro, risorse finanziarie per complessivi 85 miliardi al finanziamento dei programmi di rilievo nazionale;

Visto l'allegato 1 al decreto ministeriale n. 337/2000 con cui sono emanati gli indirizzi per le azioni ed i programmi per la riduzione delle emissioni di gas serra;

Considerato che i programmi e le azioni di rilievo nazionale fanno riferimento principalmente al punto 5, programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni, ed al punto 6, programmi di cooperazione internazionale nell'ambito del protocollo di Kyoto, del citato allegato 1;

Considerato che il punto 5 del citato allegato 1 indica le seguenti linee programmatiche d'intervento:

organizzazione dell'archivio nazionale dei dati mediante l'integrazione delle iniziative in corso e la realizzazione di una struttura di servizio comune agli istituti ed enti nazionali di ricerca;

cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni

inquinanti negli impianti a ciclo combinato, negli impianti di cogenerazione industriale e civile, nonché negli impianti di gassificazione di emulsioni residui;

cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie e modalità di trasporto a basse emissioni.

Considerato inoltre che il punto 6 del citato allegato 1 indica le seguenti priorità d'intervento:

cofinanziamento della progettazione esecutiva, nella misura del 50%, dei programmi nell'ambito dei meccanismi di Joint Implementation e Clean Development Mechanism;

cofinanziamento della promozione dei progetti presso i Paesi terzi, nella misura massima del 50% dei costi sostenuti dai proponenti.

Visto che la terza conferenza delle parti firmatarie della Convenzione sui cambiamenti climatici ha avviato il programma pilota denominato «Activities Implemented Jointly», che consente ai Paesi industrializzati individuati dall'annesso I di realizzare progetti per la riduzione delle emissioni, in cooperazione tra di loro o con i Paesi in via di sviluppo, attraverso i quali acquisire «crediti di emissione» esigibili nell'ambito dei meccanismi del protocollo di Kyoto «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism»;

Visti gli articoli 6 e 12 del protocollo di Kyoto, approvato dalla citata terza conferenza delle parti, che istituiscono i meccanismi di «Joint Implementation» e «Clean Development Mechanism», e stabiliscono l'avvio dall'anno 2000 dei progetti di cooperazione nell'ambito degli stessi meccanismi;

Vista la decisione adottata dal Consiglio dei Ministri dell' Unione europea del 18 maggio 1999, che impegna gli Stati membri a realizzare almeno il 50% dei programmi di riduzione delle emissioni regolamentate dal protocollo di Kyoto mediante azioni nazionali, e ad utilizzare i meccanismi del protocollo per la realizzazione di progetti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie ad alta efficienza energetica e ambientale;

Considerato che l'Italia, con riferimento alla posizione comune dell'Unione europea ed alle citate deliberazioni del CIPE del 3 dicembre 1997 e 19 novembre 1998, potrà fare ricorso ai meccanismi del protocollo di Kyoto per la realizzazione di progetti che assicurino un più favorevole rapporto tra risorse impegnate e «crediti di emissione» acquisiti;

Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale n. 337/2000 deve essere assicurato il coordinamento dei programmi nazionali con i programmi e le azioni regionali di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 337/2000;

Considerato che l'art. 3 dello stesso decreto ministeriale n. 337/2000 prevede l'individuazione dei soggetti pubblici responsabili dell'attuazione dei programmi, la definizione delle modalità per il trasferimento delle risorse nonché per il monitoraggio ed il controllo dell'utilizzo delle stesse;

Ritenuto necessario procedere alla costituzione di un comitato che oltre al monitoraggio del programma assicuri il necessario coordinamento con i programmi di rilievo regionale;

Visti i programmi già avviati dal Ministero dell'ambiente in cooperazione con regioni, amministrazioni locali e imprese, corrispondenti alle tipologie indicate dai punti 5 e 6 dell'allegato 1 al decreto n. 337/2000;

Ritenuto opportuno, attesa l'entità delle risorse assegnate, di dare priorità al finanziamento del completamento dei programmi già avviati, anche al fine di ottimizzare l'uso delle risorse secondo quanto indicato dalla deliberazione del CIPE del 3 dicembre 1997;

Vista la proposta presentata dal competente direttore del servizio PIA del Ministero dell'ambiente con cui si individuano i programmi d'intervento ammissibili a finanziamento sulla base delle proposte pervenute dal servizio I.A.R. del Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle amministrazioni regionali;

Ritenuto di poter far proprie le proposte formulate;

Acquisito il positivo parere della conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, dato nella seduta del 19 aprile 2001;

Visto il decreto del Ministero del tesoro n. 216849 del 31 dicembre 1999 con cui è stato istituito il cap. 7083 nella UPB 1.2.1.4. - Programmi di tutela ambientale facente capo all'Ufficio di gabinetto e di diretta collaborazione all'opera del Ministro;

Visto il decreto ministeriale n. 655/99/siar del 31 dicembre 1999 con cui si è proceduto all'impegno delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di cui alla legge n. 33/2000 per complessive lire 290.000 milioni;

Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/0081 del 26 luglio 2000 con il quale il Ministro dell'ambiente ha definito le priorità e gli obiettivi assegnando ai titolari dei centri di responsabilità della spesa le risorse economiche-finanziarie di cui alla tabella 18 della legge 23 dicembre 1999, n. 489;

Visto il decreto ministeriale GAB/DEC/0098 del 21 settembre 2000, di modifica del precedente decreto di definizione dei programmi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Programmi ammessi

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, sono definiti i seguenti programmi di rilievo nazionale:

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

1	Organizzazione dell'archivio nazionale dei dati sulle emissioni	5.000 milioni
2	Interventi dimostrativi di sistemi innovativi di generazione di energia e calore in settori produttivi e civili, anche mediante l'impiego di celle a combustibile	12.500 milioni
3	Interventi dimostrativi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti in distretti industriali, in settori produttivi e nel settore civile e nell'edilizia pubblica e nel settore dei trasporti	18.500 milioni
4	Sviluppo di motori a basse emissioni o emissioni zero	5.000 milioni
5	Progetti dimostrativi per la mobilità alternativa in città di alto valore storico-artistico e culturale	9.000 milioni

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEI MECCANISMI DI KYOTO

1	Repubblica popolare di Cina, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente italiano e quello cinese	12.000 milioni
2	Bulgaria, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente italiano e quello bulgaro	2.000 milioni
3	Romania, per la prosecuzione del programma di cooperazione ambientale	7.000 milioni
4	Argentina, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente argentino	5.000 milioni
5	Cuba, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente cubano	4.000 milioni
6	Egitto, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente egiziano	3.000 milioni
7	Brasile, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente brasiliano	2.000 milioni

2. Negli allegati 1 e 2 al presente decreto, che costituiscono parte integrante dello stesso, sono identificati i soggetti pubblici attuatori responsabili ed i termini presunti di realizzazione dei programmi nazionali nonché gli elementi di individuazione dei programmi di cooperazione internazionale di cui al presente comma.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente potranno essere apportate, su richiesta dei soggetti pubblici responsabili, modifiche ed integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1 e 2, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate ad ogni programma di rilievo nazionale.

Art. 2.

Procedure d'attuazione

1. Per l'attuazione dei programmi, così come definiti dal precedente art. 1, il Ministero dell'ambiente, e gli altri soggetti pubblici responsabili, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, con proprio apposito atto stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di ciascun programma con l'individuazione del quadro economico del finanziamento assegnato allo stesso, tenendo conto dei cofinanziamenti presenti.

2. In presenza di programmi comuni tra più amministrazioni, il Ministero dell'ambiente può stipulare accordi con i soggetti pubblici interessati alla realizzazione, ai sensi dell'art. 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994.

Art. 3.

Trasferimento delle risorse

1. Per le azioni ed i programmi di cooperazione internazionale di cui al presente decreto, previsti in attuazione del punto 6, dell'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337/2000, il direttore competente del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente provvederà al trasferimento delle risorse, tenendo conto di quanto previsto negli accordi internazionali in essere.

2. Per le azioni ed i programmi nazionali di cui al presente decreto, previsti in attuazione del punto 5, dell'allegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, il direttore competente del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente trasferirà le risorse nel seguente modo:

una quota del 25% a seguito della stipula delle convenzioni ed accordi di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto;

i successivi trasferimenti, fino ad un massimo del 95% dell'ammontare dell'intervento saranno commisurati a stati di avanzamento lavori non inferiori al 25% dell'ammontare dell'intervento con rendicontazione di costi non inferiore all'80% delle risorse trasferite;

il restante 5% sarà erogato a presentazione degli atti formali di chiusura del programma trasmessi e certificati dal soggetto pubblico responsabile dell'attuazione.

Art. 4.

Monitoraggio

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 del decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, i soggetti attuatori degli interventi dovranno trasmettere al Ministero dell'ambiente, servizio P.I.A., una relazione semestrale sullo stato di attuazione e una relazione conclusiva delle attività di cui sono titolari.

2. Al fine di assicurare il coordinamento dei programmi nazionali con quelli regionali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché il monitoraggio dell'attuazione dei programmi finanziati, in modo coordinato con le amministrazioni interessate e le regioni, con decreto del direttore generale del servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente si procede alla istituzione di un comitato di monitoraggio dei programmi di rilievo nazionale, presieduto dal direttore generale del predetto servizio e composto oltreché dallo stesso anche da:

un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

un rappresentante del Ministero dell'industria;

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

un rappresentante delle regioni;

un rappresentante degli enti locali.

3. Il comitato adotta gli atti di propria competenza a maggioranza e si ritiene costituito validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

4. Ove il presidente lo ritenesse opportuno, potrà essere invitato a partecipare un rappresentante del soggetto attuatore, con il compito di fornire informazioni e chiarimenti sullo stato di attuazione dei programmi.

5. Il comitato, presa visione delle relazioni di cui al precedente comma l, esprime parere in merito alla coerenza dello stato di attuazione con gli obiettivi dei programmi finanziati, e può suggerire alla direzione generale competente modifiche ed integrazioni dei programmi stessi.

6. La partecipazione al comitato non comporta oneri per lo Stato.

7. La segreteria del presente comitato è assicurata dal servizio P.I.A. del Ministero dell'ambiente.

Art. 5.

Revoca

1. Qualora decorso il termine per la predisposizione degli atti di cui all'allegato 1 o la proroga eventualmente accordata in presenza di oggettivi e dimostrati motivi, si procede con decreto del Ministero dell'ambiente alla revoca del finanziamento concesso, previa diffida ad adempiere.

2. Le risorse così resesi disponibili saranno oggetto di riprogrammazione con decreto del Ministero dell'ambiente e dovranno, in linea di principio mantenere il vincolo territoriale originario e con lo stesso atto sarà indicato il nuovo soggetto a cui saranno trasferite le risorse revocate.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2001

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5 Ambiente, foglio n. 1

ALLEGATO 1)

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

N°	PROGRAMMI DI INTERVENTO	SOGGETTI PUBBLICI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE	Termine iniziale di avvio dei progetti	Termine finale presunto
1	**Oragnizzazione dell'archivio nazionale dei dati sulle emissioni**	Ministeri Ambiente, Regioni, Istituti Universitari e di ricerca, ANPA, ENEA, CNR, Istituto Nazionale di Geofisica, CTN-ACE	entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.	24 mesi
2	**Interventi dimostrativi di sistemi innovativi di generazione di energia e calore in settori produttivi e civili, anche mediante l'impiego di celle a combustibile**			
2/a	Programma di riduzione delle emissioni di gas climalteranti nelle industrie chimiche	Ministero Ambiente, Ministero Industria, commercio e artigianato, ENEA	entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.	24 mesi
2/b	Progetti per la diffusione delle lampade a basso consumo	Ministero Ambiente, Ministero Industria, commercio e artigianato		12 mesi
2/c	Programma nazionale di solarizzazione dei penitenziari italiani	Ministero Ambiente		12 mesi
2/d	Programma nazionale di solarizzazione degli Istituti Autonomi Case Popolari	Ministero Ambiente		12 mesi
2/e	Ingegneria dei sistemi fotovoltaici per le applicazioni stand alone e l'integrazione nell'edilizia	Ministero Ambiente, Ministero Industria, commercio e artigianato , ENEA		12 mesi
2/f	Progetti di cogenerazione urbana e teleriscaldamento	Ministero Ambiente,Ministero Industria, commercio e artigianato, Regioni Lombardia, Toscana, Emilia R. e Piemonte		12 mesi
2/g	Proseguimento progetto di ambientalizzazione dell'edificio della Farnesina con sperimentazione di una cella a combustibile per la produzione di energia	Ministero Ambiente	in corso dall'anno 2000	24 mesi
3	**Interventi dimostrativi per l'incremento dell'efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti in distretti industriali, in settori produttivi e nel settore civile e nell'edilizia pubblica e nel settore dei trasporti**			
3/a	Progetti sperimentali per l'uso del biodisel ad elevate concentrazioni nell'abito delle grandi città	Ministero Ambiente, Ministero Industria, commercio e artigianato Regioni Emilia R., Umbria, Comune di Roma ed ENEA	entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.	12 mesi
3/b	Progetto per la costruzione e l'esercizio sperimentale di una automotrice ferroviaria con celle a combustibile	Ministero Ambiente, Regione Piemonte		24 mesi
3/c	Programma pilota finalizzato al risparmio energetico	Ministero dell'Ambiente e Regione Lazio	in corso dall'anno 2000	24 mesi
3/d	Sperimentazione nell'utilizzo di batterie di trazione innovative agli idruri metallici per autobus utilizzati nel servizio pubblico	Ministero Ambiente, Comune di Roma	entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.	24 mesi
3/e	Prosecuzione progetto di aggiornamento tecnologico nelle caldaie industriali site nell'area urbana della grande Milano	Ministero Ambiente, Comune di Milano	in corso dall'anno 2001	24 mesi
3/f	Prosecuzione del progetto di realizzazione di un sistema innovativo a celle a combustibile per la produzione di energia e vapore in un ciclo industriale	Ministero Ambiente, Regione Piemonte	in corso dall'anno 1999	24 mesi
3/g	Prosecuzione delle attività nell'ambito del settori trasporti avviate con l'Accordo con la Regione Veneto del 23 giugno 2000	Ministero Ambiente, Regione Veneto	in corso dall'anno 2000	24 mesi
4	**Sviluppo di motori a basse emissioni o emissioni zero**			
4/a	Prosecuzione progetto sperimentale per la la realizzazione di un'auto ibrida a celle a combustibile	Ministero Ambiente, Regione Campania e Centro Ricerche FIAT di Pomigliano d'Arco	in corso dall'anno 2000	24 mesi
5	**Progetti dimostrativi per la mobilità alternativa in città di alto valore storico-artistico e culturale**			
5/a	Progetto di "Mobilità alternativa per Spoleto città aperta all'uomo ovvero Spoleto città senza auto"	Ministero Ambiente Regione Umbria	in corso dall'anno 1999	24 mesi

ALLEGATO 2)

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEI "MECCANISMI DI KYOTO"

N°	PROGRAMMI DI INTERVENTO	SOGGETTI PUBBLICI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE
1	**Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica popolare Cinese di cui alla Dichiarazione congiunta firmata a Pechino il 19 ottobre 2000 avente per oggetto: Cooperazione bilaterale in campo ambientale.**	
1/a	Integrazione attività nell'ambito dell'Accordo Ministero Ambiente I.C.E.	Ministero Ambiente e Istituto Commercio Estero
1/b	Progetto Eco-City - Torino Nanchino	Ministero Ambiente
1/c	Prosecuzione Progetto di joint-venture Italo -cinese per la costruzione di pannelli fotovoltaici	Ministero Ambiente
2	**Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica Bulgara di cui al Memorandum d'Intesa firmato a Sofia il 2 dicembre 1999 avente per oggetto: Cooperazione per la protezione ambientale nel campo dell'inquinamento atmosferico, acustico e dell'atmosfera globale**	
2/a	Realizzazione di una centrale termoelettrica cogenerativa da 280MW	Ministero Ambiente
3	**Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica Rumena**	
3/a	Progetto pilota per la rapida valutazione del rischio ambientale e sanitario nel Bacino del basso Danubio di cui alla Letter of understanding firmata a Roma il 20 ottobre 2000.	Ministro dell'Ambiente
3/b	Progetto pilota per lo sviluppo sostenibile di Timinsoara	Ministro dell'Ambiente
4	**Programma di cooperazione internazionale con l'EGITTO**	
4/a	Costruzione di una centrale elettrica alimentata a gas naturale costituita da due unità vapore da circa 340MW ognuna	Ministero Ambiente
5	**Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica federale Argentina**	
5/a	Progetto TUCUMAN	Ministero Ambiente
6	**Programma di cooperazione internazionale con il Brasile**	
6/a	Elettrodotto da 500 kV, 1.100 Km Serra de Mesa-Gobernador	Ministero Ambiente
7	**Programma di cooperazione internazionale con Cuba**	
7/a	Programma per il miglioramento della combustione nella centrale termoelettrica di Santa-Cruz del Norte	Ministero Ambiente

01A9543

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dall'Agenzia delle entrate - direzione regionale della Calabria.

1.1. È accertato il mancato funzionamento nel giorno 1° agosto 2001 dei seguenti uffici:

sezione staccata della direzione regionale di Cosenza;

ufficio I.V.A. di Cosenza;

ufficio delle imposte dirette di Cosenza;

ufficio del registro di Cosenza;

ufficio delle imposte dirette di Acri;

ufficio del registro di Acri;

ufficio delle imposte dirette di Montalto Uffugo;

ufficio delle imposte dirette di Rogliano.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che in data 2 agosto 2001 è stato attivato l'ufficio locale di Cosenza, con la contestuale soppressione della sezione staccata della direzione regionale di Cosenza, dell'ufficio I.V.A. di Cosenza, degli uffici delle imposte dirette e del registro di Cosenza ed Acri e degli uffici delle imposte dirette di Montalto Uffugo e Rogliano.

Per quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Catanzaro, 8 agosto 2001

p. *Il direttore regionale:* BIANCHI

01A9697

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 27 agosto 2001.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Lecco.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 72800 del 30 luglio 2001 e la nota prot. n. 76736 del 9 agosto 2001, del direttore dell'ufficio provinciale di Lecco, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo dal 30 luglio 2001;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, essendo stato causato da un guasto tecnico del server, che è stato ripristinato in data 9 agosto 2001, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 10 agosto 2001, prot. n. 251, ha confermato la suddetta circostanza;

Vista la nota prot. n. 77391 del 10 agosto 2001 con cui l'ufficio provinciale di Lecco ha comunicato di aver acquisito con procedura d'emergenza, tutte le formalità pervenute dal 3 all'8 agosto 2001;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del server del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Lecco dal 30 luglio 2001 all'8 agosto 2001, salvo l'acquisizione di tutte le formalità avvenuta con procedura d'emergenza dal 3 all'8 agosto 2001.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 agosto 2001

Il direttore compartimentale: ETTORRE

01A9699

REGIONE SICILIANA

ORDINANZA 23 luglio 2001.

Nomina del vice commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. (Ordinanza n. 641).

IL COMMISSARIO DELEGATO
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 2983 del 31 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 225/1992, che individua, tra l'altro, quali attività di protezione civile quelle necessarie ed indifferibili dirette a superare l'emergenza connessa ad eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari;

Visto inoltre il successivo comma 5 del predetto art. 3 della legge n. 225/1992, che prescrive che il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili, volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita;

Visto ancora l'art. 5 della legge n. 225/1992, e, in particolare, il comma 2, che prevede che, per l'attuazione degli interventi d'emergenza, conseguenti alla dichiarazione dello stato d'emergenza, si provvede anche a mezzo di ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000 e n. 3136 del 25 maggio 2001, recanti le disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti, in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999, sopra specificata, il presidente della Regione è stato nominato commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza *de qua*;

Considerato che l'art. 1 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, ha confermato al presidente della Regione i poteri già conferiti con le ordinanze sopracitate nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione dell'intero territorio della Regione siciliana;

Considerato che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 1, il commissario delegato - presidente della Regione siciliana può avvalersi di vice commissari;

Considerato che, a far data dal 12 luglio 2001, a seguito della proclamazione del nuovo presidente della Regione, sono venute meno le funzioni del Governo precedente e pertanto anche quelle dell'assessore regionale al territorio ed ambiente, per cui si rende necessario procedere alla nomina di un vice commissario che coadiuvi il presidente della Regione - commissario delegato nell'attuazione degli interventi di cui alle ordinanze citate ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover individuare un'unica figura di vice commissario nell'avv. Felice Crosta, nato a S. Margherita di Belice il 10 febbraio 1943, conferendo allo stesso, fatti salvi i compiti affidati ai sub-commissari, tutte le competenze afferenti il commissario delegato in materia di rifiuti, di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana, e tutte le funzioni amministrativo-contabili scaturenti dalle ordinanze sopra indicate ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

Ordina:

Art. 1.

Il dott. avv. Felice Crosta, nato a S. Margherita di Belice il 10 febbraio 1943 è nominato vice commissario, con tutte le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle ordinanze in premessa specificate ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nell'intero territorio della Regione siciliana.

Art. 2.

I sub commissari nominati, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, dal commissario delegato - presidente della Regione, nell'espletamento dei propri compiti, faranno riferimento allo stesso vice commissario.

Art. 3.

Il vice commissario di cui all'art. 1, è delegato alla firma di tutti gli atti relativi alle contabilità inerenti le ordinanze specificate in premessa ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Il presidente della Regione - commissario delegato può adottare gli indirizzi generali cui deve conformarsi l'azione del vice commissario e, ove lo ritenga opportuno, può chiedere informazioni e sospendere l'adozione di atti determinati da parte del vice commissario.

Il presidente della Regione - commissario delegato può riservare a se mediante avocazione la trattazione di particolari questioni rientranti tra le attribuzioni di cui al precedente art. 1.

Il vice commissario è tenuto a trasmettere periodicamente al presidente della Regione - commissario delegato una relazione sulle singole iniziative poste in essere e sull'attività complessivamente svolta, evidenziando le risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate ed i risultati conseguiti.

Art. 5.

La presente disposizione sarà pubblicata, a cura del vice commissario, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Lo stesso vice commissario provvederà, per il tramite delle strutture di supporto alla gestione commissariale, agli adempimenti discendenti dal presente provvedimento.

Palermo, 23 luglio 2001

Il commissario delegato
presidente della regione
CUFFARO

01A9541

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 26 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995, ed in particolare l'art. 38, comma 2 laddove si prevede che, trascorsi due anni dalla sua entrata in vigore il rettore convochi, in un'apposita seduta congiunta il senato accademico ed il Consiglio di amministrazione per valutare il processo di attuazione dello statuto e predispone il suo eventuale adeguamento normativo, nonché eventuali modifiche od integrazioni che in tal senso si rendano necessari;

Vista la delibera adottata congiuntamente dai due Organi in data 27 aprile 2001 con la quale sono state approvate, conseguentemente all'avvio della riforma degli ordinamenti didattici, modifiche agli articoli 4, 15, 16, 17 e 18 del titolo II dello statuto dell'Università degli studi di Firenze;

Vista la nota rettorale prot. n. 4906 del 18 maggio 2001 con la quale è stato inoltrato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il testo con le suddette modifiche, per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1698 del 25 giugno 2001, con la quale si comunica di non aver osservazioni da formulare in proposito;

Decreta:

Agli articoli 4, 15, 16, 17 e 18 del titolo II dello statuto dell'Università degli studi di Firenze - emanato con decreto rettorale n. 577 del 20 giugno 1995 - sono apportate le seguenti modifiche:

«Art. 4 *(Autonomia normativa dell'università e delle sue strutture).* — All'art. 4 è aggiunto il seguente comma 7: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai regolamenti didattici dei corsi di studio, previsti dal regolamento didattico di Ateneo».

«Art. 15 *(Titoli universitari).* — L'art. 15 è sostituito dal seguente:

«L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia».

«Art. 16 *(Strutture didattiche).* — L'art. 16, comma 1 è sostituito dal seguente:

«Per la organizzazione e la gestione delle attività didattiche l'Università si articola in facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, scuole di specializzazione».

I commi 3, 4, e 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

3) Il regolamento didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle facoltà, dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica e delle scuole presenti nell'Università di Firenze ed i relativi ordinamenti didattici.

4) L'adozione del regolamento didattico di Ateneo e le successive modifiche ed integrazioni, sono deliberate dal senato accademico su proposta dei consigli di facoltà o delle altre strutture didattiche; in tale ultima ipotesi sarà comunque necessario acquisire il parere dei consigli di facoltà interessati.

5) Le norme che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dei dottorati di ricerca sono contenute in apposito regolamento di Ateneo.

6) Le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento per il conseguimento dei master sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo».

«Art. 17 *(La facoltà)*. — All'art. 17, comma 2, ultimo capoverso, le parole: «e di diploma», sono sostituite con «di laurea specialistica»;

All'art. 17, comma 3, lettera *f)* dopo le parole «regolamento didattico di Ateneo» aggiungere: «e ai regolamenti didattici dei corsi di studio»;

All'art. 17, comma 3, lettera *h)* aggiungere «e dei corsi di laurea specialistica»;

All'art. 17, lettera *l),* la locuzione «di cui all'art. 11 comma 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341» è soppressa;

All'art. 17, comma 4, sostituire «e di diploma» con «e di laurea specialistica»;

All'art. 17, comma 6, cassare «... e ove esistente, dell'articolazione della facoltà in corsi di laurea» e sostituire con «e dell'articolazione della facoltà in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica».

«Art. 18 *(Corsi di laurea e di diploma universitario).* — Il titolo dell'art. 18 è sostituito dal seguente: «Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica»;

L'art. 18 comma 1 primo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle facoltà, articolate in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica, in corrispondenza dei predetti corsi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di laurea specialistica»;

Tutto il secondo periodo (da: «Nelle facoltà» fino a «diploma universitario») è soppresso;

Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica sono costituiti anche in corrispondenza di corsi interfacoltà»;

Quarto periodo lettera *b)* dopo «... corso di laurea» aggiungere «e di laurea specialistica»;

Quarto periodo lettera *g)* dopo le parole «regolamento didattico di Ateneo» aggiungere: «e ai regolamenti didattici dei corsi di studio»;

In coda al comma 2 dopo le parole «regolamento didattico di Ateneo» aggiungere: «e dai regolamenti didattici dei corsi di studio»;

Al comma 3 la locuzione «del corso di laurea o di diploma» è sostituita con «regolamento della struttura didattica»;

Al comma 5 terzo periodo cassare «... di laurea o dell'indirizzo».

Il testo dei suddetti articoli, con le modifiche apportate, risulta quello di seguito riportato:

«Art. 4 *(Autonomia normativa dell'Università e delle sue strutture).* — 1. L'Università adotta regolamenti aventi ad oggetto la propria organizzazione e la disciplina delle proprie attività che si denominano regolamenti di Ateneo.

Tali regolamenti sono quelli:

a) previsti dalla legge ed approvati secondo le procedure da essa prescritte;

b) esplicitamente previsti per materie definite dallo statuto ed approvati secondo le procedure da esso prescritte per ciascuno di tali regolamenti;

c) espressione dell'autonomia normativa attribuita agli organi accademici secondo le procedure di cui al comma successivo.

2. Le norme regolamentari di cui al punto *c)* del comma precedente in materia di attività e di organizzazione didattica e scientifica sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il Consiglio di amministrazione. Ogni altra norma regolamentare di cui al punto *c)* del comma precedente è deliberata dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio del procedimento instaurato per la deliberazione di tali norme, ciascuno dei due organi può rivendicare la propria competenza con delibera motivata assunta con la maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti. Sulla competenza decidono in via definitiva nei successivi trenta giorni, in seduta congiunta, il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, con la maggioranza dei voti pari ai 2/3 del totale dei membri dei due organi.

3. Le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono darsi regolamenti, nel rispetto delle norme e dei principi del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo.

4. I regolamenti delle strutture di cui al comma precedente, sono deliberati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore sentiti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico.

5. Il rettore, ove uno o entrambi i pareri di cui al comma precedente siano negativi, entro trenta giorni rinvia il regolamento al Consiglio della struttura che lo ha deliberato. Tale Consiglio potrà replicare entro i successivi sessanta giorni.

6. Viste le controdeduzioni il rettore:

a) ove si tratti di vizi di legittimità respinge il regolamento o singole disposizioni di esso;

b) ove si tratti di questioni di merito e il Consiglio della struttura abbia rideliberato con la maggioranza dei 3/5 dei componenti emana il regolamento.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai regolamenti didattici dei corsi di studio, previsti dal regolamento didattico di Ateneo.

«Art. 15 *(Titoli universitari)*. — 1. L'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione in materia.

«Art. 16 *(Strutture didattiche)*. — 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche l'Università si articola in facoltà, corsi di laurea, corsi di laurea specialistica, scuole di specializzazione.

2. La realizzazione di servizi didattici potrà avvenire altresì in collaborazione con enti pubblici e privati anche tramite la costituzione di organismi associativi secondo le modalità di cui al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e previa acquisizione del parere di cui all'art. 13, comma 1, lettera *i)*.

3. Il regolamento didattico di Ateneo contiene l'indicazione delle facoltà, dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica e delle scuole presenti nell'Università di Firenze ed i relativi ordinamenti didattici.

4. L'adozione del regolamento didattico di Ateneo e le successive modifiche ed integrazioni, sono deliberate dal senato accademico su proposta dei consigli di facoltà o delle altre strutture didattiche; in tale ultima ipotesi sarà comunque necessario acquisire il parere dei consigli di facoltà interessati.

5. Le norme che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dei dottorati di ricerca sono contenute in apposito regolamento di Ateneo.

6. Le disposizioni di carattere generale per la istituzione ed il funzionamento dei corsi di perfezionamento per il conseguimento dei master sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo.

«Art. 17 *(La facoltà)*. — 1. La facoltà è la struttura organizzativa fondamentale per l'esercizio dell'attività didattica; i posti di professore di ruolo e quelli di ricercatore sono assegnati alle facoltà nell'ambito della programmazione didattica annuale di Ateneo.

Sono organi necessari della facoltà, il consiglio, la giunta e il preside.

Tutte le componenti del consiglio di facoltà hanno voto deliberativo.

2. Il consiglio di facoltà si compone:

del preside che lo convoca e lo presiede;

dei professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

di tutti i ricercatori della facoltà;

di una rappresentanza di studenti eletta per un biennio nel numero previsto dal decreto legislativo 1° ottobre 1973, n. 580 convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 525 e secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'art. 14, comma 4.

Salvo che per le questioni di cui ai successivi commi 4 e 5, i docenti ed i ricercatori che svolgono corsi di insegnamento in corsi di laurea e di laurea specialistica della facoltà, ma sono inquadrati in altre facoltà dell'Ateneo, partecipano al consiglio di facoltà.

3. Spettano al consiglio di facoltà:

a) la destinazione dei posti di professore e ricercatore nell'ambito della programmazione didattica annuale;

b) l'approvazione e coordinamento dei piani annuali di cui all'art. 18, comma 1, lettera *c)*, secondo le modalità ivi previste;

c) l'elaborazione e la presentazione al senato accademico del piano di sviluppo della facoltà, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;

d) le questioni attinenti lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori per i quali è richiesta dalla legge la deliberazione della facoltà;

e) la predisposizione della relazione biennale sulla attività didattica elaborata sulla base delle relazioni svolte dalle strutture didattiche interessate;

f) la formulazione di proposte al senato accademico in ordine al regolamento didattico di Ateneo e ai regolamenti didattici dei corsi di studio, anche su iniziativa delle strutture didattiche interessate;

g) l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori;

h) il coordinamento dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica;

i) le deliberazioni di cui ai successivi articoli 38 e 39;

l) ogni altra questione che sia ad esso demandata dal presente statuto, dai regolamenti di Ateneo, dalle leggi previste dall'art. 33 della Costituzione e dal regolamento di facoltà.

4. Ad eccezione delle questioni di cui ai punti *a)* e *d)* del comma 3 nonché quanto previsto al successivo comma 5, le altre materie di cui al comma 3 potranno essere delegate dal consiglio di facoltà ai consigli di corso di laurea e di laurea specialistica. In tal caso il consiglio di facoltà indicherà quali materie intende delegare.

5. Le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate, nonché le questioni relative alle persone dei professori di ruolo e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facoltà nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quella superiore.

Le proposte motivate di chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 25 luglio 1997 sono deliberate con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio.

6. La giunta coadiuva il preside ed è competente per tutte le materie non espressamente riservate al consiglio di facoltà ai sensi dei precedenti commi tre e cinque del presente articolo; ad essa il consiglio di facoltà può delegare le materie di sua competenza relative al punto 1) del comma 3; essa è composta, oltre che dal

preside che la presiede e la convoca, da un numero di membri, nominati dal preside, non inferiore a tre e non superiore a dodici tenuto anche conto delle rappresentanze elettive e dell'articolazione della facoltà in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica.

7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il consiglio di facoltà può deliberare a maggioranza assoluta dei membri l'istituzione di una giunta elettiva su proposta del preside ovvero di un decimo dei componenti del consiglio.

Nella stessa seduta il consiglio di facoltà, a maggioranza dei suoi componenti, definirà il numero dei membri e i criteri di composizione della giunta, che deve comunque avere la rappresentanza di tutte le componenti del consiglio stesso. Agli studenti è garantita una presenza proporzionale a quella che hanno in facoltà.

La giunta, oltre dal preside che la presiede, non potrà essere composta da un numero di membri inferiore a 6 e superiore a 30.

I membri della giunta durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. I rappresentanti degli studenti, membri della giunta, durano in carica due anni accademici e decadono contemporaneamente all'elezione delle rappresentanze studentesche in consiglio di facoltà.

Il consiglio di facoltà dovrà indicare le materie che intende delegare alla giunta elettiva, fermo restando che non potranno essere oggetto di delega le materie riguardanti lo stato giuridico dei professori e ricercatori, di cui alle lettere *a)* e *d)*, comma 3, per i quali la legge richieda la deliberazione del consiglio di facoltà, e le dichiarazioni di vacanza, le modalità di copertura e le chiamate di cui al comma 5.

Il preside convocherà il consiglio di facoltà almeno due volte per ogni anno accademico per discutere le materie, che hanno costituito oggetto di delega alla giunta elettiva.

8. Il preside, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti, convoca il consiglio per trattare ogni altra questione non prevista dai commi precedenti.

9. Il preside è eletto tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno della facoltà, da un corpo elettorale composto:

da tutti professori di ruolo e fuori ruolo;

da tutti i ricercatori confermati della facoltà;

dai rappresentanti degli studenti eletti in consiglio.

Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni.

Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. È eletto chi riporta il numero più alto di voti, fermo restando il requisito previsto dal comma 3 dell'art. 40 per la validità della votazione.

Le elezioni sono indette dal decano dei professori ordinari della facoltà almeno quaranta giorni prima della scadenza; lo stesso decano provvederà alla costituzione del seggio elettorale.

10. Il preside presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Sovraintende all'andamento di tutti i servizi facenti capo alla facoltà. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

11. Il preside può designare tra i professori di ruolo membri della giunta, il vice-preside, che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

12. Il preside è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.

13. La carica di preside è incompatibile con quella di direttore di Dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con ogni altra carica elettiva in organi dell'Università.

14. Alle facoltà è attribuita, su loro richiesta, autonomia contabile, amministrativa e di spesa secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche relativamente alle strutture didattiche considerate dal consiglio di amministrazione ad essa afferenti esclusivamente ai fini di cui al presente comma.

Il consiglio di facoltà o la giunta qualora delegata dal consiglio sono gli organi competenti all'assunzione delle responsabilità collegiali previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

«Art. 18 *(Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica)*. — 1. Nelle facoltà, articolate in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica, in corrispondenza dei predetti corsi, sono istituiti i consigli di corso di laurea e di laurea specialistica.

I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica sono costituiti anche in corrispondenza di corsi interfacoltà.

Spettano a tali consigli:

a) l'organizzazione e la programmazione dell'attività didattica relativa al corso, incluso il tutorato;

b) la presentazione al consiglio di facoltà del piano di sviluppo del corso di laurea e di laurea specialistica e di proposte per la destinazione e le modalità di copertura dei posti di ruolo di professore e di ricercatore;

c) la presentazione al consiglio di facoltà di proposte per l'elaborazione del piano annuale delle attività didattiche inclusa l'attribuzione di compiti didattici ai docenti e ricercatori; su tali proposte il consiglio di facoltà si esprime approvandole oppure respingendole con delibera motivata;

d) il coordinamento delle attività di insegnamento e di studio per il conseguimento dei titoli anche mediante il razionale utilizzo dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione dai dipartimenti;

e) la presentazione al consiglio di facoltà della relazione annuale sulla attività didattica;

f) l'esame e l'approvazione dei piani di studio degli studenti;

g) la formulazione di proposte e di pareri al consiglio di facoltà in ordine al regolamento didattico di Ateneo e ai regolamenti didattici dei corsi di studio;

h) ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. L'organizzazione dell'attività didattica è disciplinata dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

3. Il regolamento della struttura didattica può prevedere la costituzione di una giunta operante su delega del consiglio.

4. Fanno parte dei consigli di cui al presente articolo tutti i professori ed i ricercatori che svolgono, a qualunque titolo, attività didattica nei corsi, nonché i lettori di madrelingua ed una rappresentanza degli studenti la cui consistenza, modalità di elezione e durata in carica sono stabilite nel regolamento di cui al comma precedente.

5. Ogni consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un presidente. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta in prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive. Il presidente presiede il consiglio, lo convoca con le modalità previste nel regolamento e sovrintende alle attività del corso. Il presidente è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente. Il presidente può farsi coadiuvare da un vice-presidente da lui scelto.

Firenze, 26 luglio 2001

p. *Il rettore:* SURRENTI

01A9565

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA

DECRETO RETTORALE 16 luglio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 istitutiva del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Visto lo statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 2 giugno 1997 e successive modificazioni;

Visto la delibera del Consiglio di amministrazione del 30 aprile 2001;

Vista la nota ministeriale n. 1865 del 13 giugno 2001 dove si comunica che il Ministero non ha osservazioni da formulare in merito alla modifica dello statuto concernente i posti di ruolo tabelle *B* e *C*;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università Maria Ss. Assunta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1997 è così modificato:

dopo l'art. 61, le tabelle *B* e *C* sono sostituite integralmente come segue:

TABELLA *B*

Posti di ruolo dei professori

Professori ordinari: n. 30;

Professori associati: n. 30.

TABELLA *C*

Posti di ruolo dei ricercatori

Ricercatori: n. 24.

Roma, 16 luglio 2001

Il rettore: DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

01A9566

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 3 agosto 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, ed in particolare all'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Visto il regolamento generale di Ateneo transitorio, ed in particolare all'art. 3, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Preso atto che il consiglio degli studenti non ha trattato la modifica in questione, benché la stessa sia stata regolarmente trasmessa, e che ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello statuto il parere richiesto al consiglio medesimo si considera acquisito se non espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione della proposta;

Preso atto del parere espresso dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza dell'11 aprile 2001;

Vista la deliberazione del senato accademico di data 11 giugno 2001, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione del 30 aprile 2001, è stata approvata la modifica degli articoli 20 e 23 dello statuto, relativamente agli adeguamenti statutari previsti dal decreto ministeriale n. 509/1999, nonché la modifica dell'art. 31, comma 2, dello statuto relativamente alla copertura assicurativa della responsabilità patrimoniale;

Vista la nota rettorale prot. n. 20010018481 del 22 giugno 2001, di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della deliberazione del senato accademico dell'11 giugno 2001 di approvazione delle succitate modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Preso atto che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota in data 18 luglio 2001, protocollo n. 1997, non ha espresso alcun rilievo in merito alle modificazioni succitate;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le summenzionate modificazioni dello statuto;

Decreta:

1. È approvata la modificazione dell'art. 20, comma 1, dello statuto che viene riformulato come segue:

«Art. 20 *(Le facoltà).* — 1. Le strutture didattiche sono costituite dalle facoltà che si articolano in corsi di studio».

2. È approvata la modificazione dell'art. 23 dello statuto con l'inserimento di un comma 4 formulato come segue:

«Art. 23 *(Comitati per la didattica).* — (...)

4. I comitati per la didattica devono esprimere parere sui regolamenti didattici dei corsi di studio attivati presso le facoltà di afferenza con particolare riferimento alla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati».

3. È approvata la modificazione dell'art. 31, comma 2, dello statuto che viene riformulato come segue:

«Art. 31 *(Indennità).* — (...)

L'Università prevede idonee forme di copertura dei rischi derivanti dalla gestione delle varie attività dell'ente che possono ingenerare responsabilità professionali, patrimoniali (civili o amministrative) e più in generale di responsabilità civile verso terzi. Nel regolamento generale di Ateneo vengono stabiliti i limiti e le modalità di dette coperture, nonché le categorie di soggetti cui si riferiscono».

4. Le summenzionate modifiche allo statuto e al regolamento generale di Ateneo transitorio dell'Università degli studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

5. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per conoscenza.

Trieste, 3 agosto 2001

Il rettore: DELCARO

01A9535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.170.XVI del 10 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1989, dove è scritto: «... art. n. 204A Maxi Coda Magica...» leggasi: «... art. n. 204A Mini Coda Magica...».

01A9536

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9072
Yen giapponese	107,92
Corona danese	7,4444
Lira Sterlina	0,62350
Corona svedese	9,5099
Franco svizzero	1,5156
Corona islandese	89,62
Corona norvegese	8,0305
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57303
Corona ceca	34,217
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,70
Litas lituano	3,6297
Lat lettone	0,5631
Lira maltese	0,4047
Zloty polacco	3,8387
Leu romeno	27258
Tallero sloveno	219,6240
Corona slovacca	43,375
Lira turca	1267000
Dollaro australiano	1,7225
Dollaro canadese	1,4075
Dollaro di Hong Kong	7,0760
Dollaro neozelandese	2,0760
Dollaro di Singapore	1,5782
Won sudcoreano	1159,40
Rand sudafricano	7,6681

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A9776

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Abitare il tempo - Giornate internazionali dell'arredo», in Verona.

Con decreto ministeriale del 1° agosto 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Abitare il tempo - giornate internazionali dell'arredo», che avrà luogo a Verona dall'11 ottobre 2001 al 15 ottobre 2001.

01A9694

Protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Job - Scuola, orientamento e formazione», in Verona.

Con decreto ministeriale del 1° agosto 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Job - scuola, orientamento e formazione», che avrà luogo a Verona dal 22 novembre al 24 novembre 2001.

01A9695

Protezione temporanea ai nuovi marchi apposti sui prodotti che figureranno nell'esposizione «Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature ed attività ippiche», in Verona.

Con decreto ministeriale del 1° agosto 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Fieracavalli - fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature ed attività ippiche», che avrà luogo a Verona dal 1° novembre al 4 novembre 2001.

01A9696

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umamo «Haes-Steril»

Estratto decreto NCR 395 del 27 giugno 2001

Specialità medicinale HAES-STERIL nella forma e confezioni:

«6% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 250 ml;

«6% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 500 ml;

«6% soluzione per infusione endovenosa» 20 sacche freeflex da 250 ml;

«6% soluzione per infusione endovenosa» 15 sacche freeflex da 500 ml;

«10% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 250 ml;

«10% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 500 ml;

«10% soluzione per infusione endovenosa» 20 sacche freeflex da 250 ml;

«10% soluzione per infusione endovenosa» 15 sacche freeflex da 500 ml,
(nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Deutschland Gmbh sita in Bad Homburg (Germania).

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: Fresenius Kabi Deutschland GmbH nello stabilimento sito in Friedberg (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«6% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 032247076 (in base 10) 0YS394 (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H»

Prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame, non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«6% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 500 ml - A.I.C. n. 032247088 (in base 10) - 0YS39J (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame, non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«6% soluzione per in fusione endovenosa» 20 sacche freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 032247090 (in base 10) - 0YS39L (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame, non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«6% soluzione per infusione endovenosa» 15 sacche freeflex da 500 ml - A.I.C. n. 032247102 (in base 10) - 0YS39Y (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame, non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«10% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 032247114 (in base 10) - 0YS3BB (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame, non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«10% soluzione per infusione endovenosa» 10 sacche freeflex da 500 ml - A.I.C. n. 032247126 (in base 10) - 0YS3BQ (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame, non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«10% soluzione per infusione endovenosa» 20 sacche freeflex da 250 ml - A.I.C. n. 032247138 (in base 10) - 0YS3C2 (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame, non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«10% soluzione per infusione endovenosa» 15 sacche freeflex da 500 ml - A.I.C. n. 032247140 (in base 10) - 0YS3C4 (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H».

Prezzo: il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame, non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: «6% soluzione per infusione endovenosa» - 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: poli (0-2 idrossietil) amido g 60, grado di sostituzione 0,5 (0,40-0,55) (peso molecolare medio: 200.000); sodio cloruro g 9,0, Na^+154 mmol/1 ; Cl^- 154 mmol/1;

Eccipienti: acqua p.p.i, sodio idrossido, acido cloridrico (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«10% soluzione per infusione endovenosa» - 1000 ml di soluzione contengono:

principi attivi: poli (0-2 idrossietil) amido g 100. grado di sostituzione 0,5 (0,40-0,55) (peso molecolare medio: 200.000); sodio cloruro g 9,0 Na^+ 154 mmol/l; Cl^- 154 mmol/l;

eccipienti: acqua p.p.i, sodio idrossido, acido cloridrico (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: terapia e profilassi della ipovolemia e dello shock (terapia di sostituzione di volume) in rapporto a:

interventi chirurgici (shock chirurgico);

traumi (shock traumatico);

infezioni (shock settico);

ustioni (shock da ustione);

diluzione terapeutica del sangue (emodiluizione);

emodiluizione normovolemica acuta (ENA) per ridurre il ricorso a sangue da donatore nel corso di interventi (emodiluizione iso/ipervolemica).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9580

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oftasteril»

Estratto decreto A.I.C. n. 403 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OFTASTERIL, nelle forme e confezioni: «5% soluzione per uso oftalmico» 25 contenitori 15 ml.

Titolare A.I.C.: Industria terapeutica splendore I.N.T.E.S., con sede legale in Casoria - Napoli, via F.lli Bandiera, 26, Italia, codice fiscale GLSMRA33T07A509D.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «5% soluzione per uso oftalmico» 25 contenitori 15 ml - A.I.C. n. 034735011 (in base 10), 1140X3 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: soluzione per uso oftalmico.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria terapeutica splendore I.N.T.E.S., con sede legale in Casoria - Napoli, via F.lli Bandiera, 26.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principi attivi: Povidone ioduro g 5 (0,5% di iodio disponibile);

eccipienti: glicerina, acido citrico, polisorbato 20, sodio fosfato bibasico, sodio cloruro, sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: preparazione del campo operatorio (palpebre, ciglia e guance) e irrigazione della superficie oculare (cornea, congiuntiva e fornici palpebrali).

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le confezioni precedentemente autorizzate come presidio medico-chirurgico con decreto di registrazione in data 19 luglio 1995 sono revocate in quanto sostituite dalle confezioni del medicinale autorizzato dal presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, come presidi medico-chirurgici non potranno più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9581

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norigri»

Estratto decreto n. 404 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NORIGRI nelle forme e confezioni: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse, «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: I.BIR.N - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma (Tor Sapienza), via V. Grassi, 9/11/13/15, c.a.p. 00155, Italia, codice fiscale 00583540588.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 3, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «150 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C. n. 034476010 (in base 10), 10W3ZB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l. officina consortile di Roma stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1004 (tutte): I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi numeri 9/15 (controlli su prodotto finito).

Composizione: una compressa rivestita:

principio attivo: propafenone cloridrato 150 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 8 mg; carbossimetilcellulosa sodica 5 mg; lattosio 48 mg; talco 7 mg; magnesio stearato 3 mg: copolimeri metacrilici 4 mg; titanio biossido 0,2 mg; peg 4000 0,8 mg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

A.I.C: n. 034476022 (in base 10), 10W3ZQ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer Italiana S.r.l. officina consortile di Roma stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina n. 1004 (tutte); I.bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l. stabilimento sito in Roma (Italia), via Vittorio Grassi numeri 9/15 (controlli su prodotto finito).

Composizione: 1 compressa rivestita:

principio attivo: propafenone cloridrato 300 mg;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 16 mg; carbossimetilcellulosa sodica 13 mg; lattosio 93 mg; talco 13,8 mg: magnesio stearato 6 mg; copolimeri metacrilici 7,2 mg; titanio biossido 0,4 mg; peg 4000 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9583

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidenix»

Estratto decreto n. 405 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIDENIX nelle forme e confezioni: «100 mg compresse» 30 compresse, «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nobel farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, c.a.p. 00156, Italia, codice fiscale 04177861004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 035106018 (in base 10), 11HC72 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A» Nota: 66.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pulitzer italiana S.r.l. stabilimento sito in Italia, via Tiburtina 1004 - Roma (tutte).

Composizione: una compressa:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 43 mg; amido di mais 30 mg; lattosio 280 mg; carbossimetilcellulosa sodica 18 mg; silice precipitata 3 mg; sodio dioctilsolfosuccinato 1,5 mg; magnesio stearato 10 mg.

Confezione: «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine.

A.I.C. n. 035106020 (in base 10), 11HC74 (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato per sospensione orale.

Classe: «A» Nota: 66.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fine Foods Ntm S.p.a. stabilimento sito in Italia, via dell'Artigianato 8/10 - Brenbate (Bergamo) (tutte).

Composizione: una bustina:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: saccarosio 1733,83 mg; saccarina sodica 12 mg; polietilenglicole 1000 monocetiletere 4,17 mg; acido citrico 30 mg: aroma arancio 120 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

01A9584

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina»

Estratto decreto n. 409 del 27 giugno 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFAZOLINA nelle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flaconcino da 1 g + 1 fiala solvente 4 ml, «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flaconcino da 500 mg + 1 fiala solvente 2 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Acs Dobfar S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tribiano - Milano, viale Addetta, 6/8/10, c.a.p. 20067, Italia, codice fiscale 05847860151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flaconcino da 1 g + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 033692017/G (in base 10), 1046CK (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l. stabilimento sito in Santa Palomba - Roma - Italia, via delle Gerbere 20-22 (ripartizione/controlli di processo/confezionamento/controllo e rilascio prodotto finito).

Composizione: polvere, dati espressi per 1 flaconcino di polvere:

principio attivo: cefazolina sodica 1048 mg, pari a cefazolina 1 g.

Composizione: solvente, dati espressi per 1 fiala solvente:

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Confezione: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flaconcino da 500 mg + 1 fiala solvente 2 ml.

A.I.C. n. 033692029\G (in base 10), 1046CX (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Biopharma S.r.l. stabilimento sito in Santa Palomba - Roma - Italia, via delle Gerbere, 20-22 (ripartizione/controlli di processo/confezionamento/controllo e rilascio prodotto finito).

Composizione: polvere, dati espressi per 1 flaconcino di polvere:

principio attivo: cefazolina sodica 524 mg, pari a cefazolina 500 mg.

Composizione: solvente, dati espressi per 1 fiala solvente:

eccipienti: lidocaina cloridrato 10 mg; acqua p.p.i. 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9582

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam»

Estratto decreto n. 411 del 3 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PIROXICAM anche nelle forme e confezioni:

«20 mg capsule rigide» 5 capsule, «20 mg capsule rigide» 30 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo - Milano, via Aquileia, 35, c.a.p. 20092, Italia, codice fiscale 13179250157.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide» 5 capsule;

A.I.C. n. 033025014\G (in base 10), 0ZHUZQ (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: sodio laurilsolfato 8 mg; amido di mais 108 mg; lattosio 140 mg; magnesio stearato 4 mg; gelatina in quantità non maggiore di 62 mg; biossido di titanio (E171) 0,826 mg; eritrosina (E127) 0,124 mg; patent blue V (E131) 0,744 mg.

Confezione: «20 mg capsule rigide» 30 capsule:

A.I.C. n. 033025026\G (in base 10), 0ZHV02 (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A». Nota: 66.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello, 15 (produzione, confezionamento e controlli).

Composizione: 1 capsula:

principio attivo: piroxicam 20 mg.

eccipienti: sodio laurilsolfato 8 mg; amido di mais 108 mg; lattosio 140 mg; magnesio stearato 4 mg: gelatina in quantità non maggiore di 62 mg; biossido di titanio (E171) 0,826 mg; eritrosina (E127) 0,124 mg; patent blue V (E131) 0,744 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9585

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umamo «Proxiten»

Estratto decreto n. 412 del 3 luglio 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PROXITEN anche nelle forme e confezioni: «20 mg compresse solubili» 12 compresse, «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: So.Se.Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via dei Castelli Romani n. 22 - c.a.p. 00040 Italia, codice fiscale n. 01163980681.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg compresse solubili» 12 compresse - A.I.C. n. 034667028 (in base 10), 111YJN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa solubile;

classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special product's line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15 (produzione completa e controlli).

Composizione: 1 compressa solubile:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 142,66 mg; mannitolo 14,54 mg; saccarina sodica 11,19 mg; sorbitolo 6,71 mg; silice colloidale 5,93 mg; amido di mais 55,93 mg; sodio stearil fumarato 5,93 mg; povidone 41,38 mg; aroma anice 2,24 mg; aroma menta 1,12 mg.

Confezione: «20 mg/5 ml soluzione orale» 1 flacone 60 ml - A.I.C. n. 034667030 (in base 10), 111YJQ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special product's line S.r.l. stabilimento sito in Pomezia (Italia), via Campobello n. 15 (produzione completa e controlli).

Composizione: 5 ml di soluzione orale:

principio attivo: fluoxetina cloridrato 22,36 mg;

eccipienti: saccarosio 3000 mg; glicerina 1000 mg; acido benzoico 2,5 mg; aroma menta 10,5 mg; acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: la fluoxetina è indicata nel trattamento della depressione, del disturbo ossessivo compulsivo e della bulimia nervosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9576

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umamo «Lescol»

Estratto decreto NCR n. 414 del 9 luglio 2001

Specialità medicinale LESCOL nella forma e confezione: «80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in strada statale n. 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese) - codice fiscale n. 07195130153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Novartis Pharma AG nello stabilimento sito in Stein, Svizzera; le operazioni di controllo sono anche eseguite dalla società Novartis international pharmaceuticals Ltd, nello stabilimento sito in Ringaskiddy, Irlanda; le operazioni di confezionamento secondario sono eseguite o dalla società Allpack AG nello stabilimento sito in Muttenz, Svizzera, o dalla società Konapharma AG nello stabilimento sito in Pratteln, Svizzera, o dalla società Ivers-Lee AG nello stabilimento sito in Burgdorf, Svizzera, o dalla società Promlog AG nello stabilimento sito in Pratteln 1, Svizzera; il rilascio dei lotti è eseguito dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in s.s. 233 km 20,5 - Origgio (Varese).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 029163033 (in base 10), 0VTZJT (in base 32).

Classe: «A - Nota 13» Prezzo L. 67.000.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato da 80 mg contiene:

principio attivo: fluvastatina sodica 84,24 mg (pari a 80 mg di fluvastatina acido libero);

eccipienti: cellulosa microcristallina, ipromellosa, idrossipropilcellulosa, potassio bicarbonato, povidone, magnesio stearato, ferro ossido giallo, titanio diossido, macrogol 8000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: LESCOL 80 mg compresse a rilascio prolungato è indicato, in aggiunta alla dieta, in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9578

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umamo «Primesin»

Estratto decreto NCR n. 415 del 9 luglio 2001

Specialità medicinale PRIMESIN nella forma e confezione: «80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale in via Gadames s.n.c. - 20100 Milano, codice fiscale n. 07254500155;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Novartis Pharma AG nello stabilimento sito in Stein, Svizzera; le operazioni di controllo sono anche eseguite dalla società Novartis international pharmaceuticals Ltd, nello stabilimento sito in Ringaskiddy, Irlanda; le operazioni di confezionamento secondario sono eseguite o dalla società Allpack AG nello stabilimento sito in Muttenz, Svizzera, o dalla società Konapharma AG nello stabilimento sito in Pratteln, Svizzera, o dalla società Ivers-Lee AG nello stabilimento sito in Burgdorf, Svizzera, o dalla società Promlog AG nello stabilimento sito in Pratteln 1, Svizzera.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

«80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 029416068 (in base 10) - 0W1QN4 (in base 32).

Classe, «A - Nota 13» Prezzo L. 67.000.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato da 80 mg contiene:

principio attivo: fluvastatina sodica 84,24 mg (pari a 80 mg di fluvastatina acido libero);

eccipienti: cellulosa microcristallina, ipromellosa, idrossipropilicellulosa, potassio bicarbonato, povidone, magnesio stearato, ferro ossido giallo, titanio diossido, macrogol 8000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: PRIMESIN 80 mg compresse a rilascio prolungato è indicato, in aggiunta alla dieta, in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9577

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umamo «Lipaxan»

Estratto decreto NCR n. 416 del 9 luglio 2001

Specialità medicinale LIPAXAN nella forma e confezione: «80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale in viale Fulvio Testi n. 330 - Milano - Codice fiscale n. 00737420158;

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Novartis Pharma AG nello stabilimento sito in Stein, Svizzera; le operazioni di controllo sono anche eseguite dalla società Novartis international pharmaceuticals Ltd, nello stabilimento sito in Ringaskiddy, Irlanda; le operazioni di confezionamento secondario sono eseguite o dalla società Allpack AG nello stabilimento sito in Muttenz, Svizzera, o dalla società Konapharma AG nello stabilimento sito in Pratteln, Svizzera, o dalla società Ivers-Lee AG nello stabilimento sito in Burgdorf, Svizzera, o dalla società Promlog AG nello stabilimento sito in Pratteln 1, Svizzera.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«80 mg compresse rilascio prolungato» 28 compresse - A.I.C. n. 029199041 (in base 10) - OVV2Q1 (in base 32).

Classe: «A - Nota 13» Prezzo L. 67.000.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato da 80 mg contiene:

principio attivo: fluvastatina sodica 84,24 mg (pari a 80 mg di fluvastatina acido libero);

eccipienti: cellulosa microcristallina, ipromellosa, idrossipropilcellulosa, potassio bicarbonato, povidone, magnesio stearato, ferro ossido giallo, titanio diossido, macrogol 8000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: LIPAXAN 80 mg compresse a rilascio prolungato è indicato, in aggiunta alla dieta, in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 493 del 16 luglio 2001

Specialità medicinali: CITRATO ESPRESSO S. PELLEGRINO; ENTEROGERMINA; FOILLE INSETTI; FOILLE SCOTTATURE; FOILLE SOLE; IDUSTATIN; IDUSTATIN SOLUZIONE; LISOMUCIL; LISOMUCIL GOLA; MAGNESIA S. PELLEGRINO; NEO RINOLEINA; NEUTROSE S. PELLEGRINO; OSMOLAC; SUPPOSTE GLICERINA S. PELLEGRINO; VITAMINA C VITA.

Società: Sanofi-Synthelabo Otc S.p.a., Galleria Passarella, 2 - 20122 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali: «Citrato espresso S. Pellegrino» - Flacone polvere 40 g - A.I.C. n. 005540 012; «Enterogermina» - «1 miliardo spore» 10 flaconcini orali 5 ml - A.I.C. n. 013046 014; «Enterogermina» - «1 miliardo spore» 20 flaconcini orali 5 ml - A.I.C. n. 013046 026; «Foille insetti» - Crema 15 g - A.I.C. n. 020051 037; «Foille scottature» - Pomata 29,5 g - A.I.C. n. 006228 062; «Foille sole» - Crema 30 g - A.I.C. n. 027546 011; «Foille sole» - Spray 70 g - A.I.C. n. 027546 023; «Idustatin» - Pomata 10 g 3% - A.I.C. n. 020591 032; «Idustatin soluzione» - Soluzione uso esterno 10 g 5% - A.I.C. n. 023705 027; «Lisomucil» - «10» 20 bustine granulare - A.I.C. n. 023185 073; «Lisomucil» - BB flacone sciroppo 125 ml senza zucchero 2% - A.I.C. n. 023185 109; «Lisomucil» - AD flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 023185 059; «Lisomucil» - AD flacone sciroppo 200 ml senza zucchero 5% - A.I.C. n. 023185 097; «Lisomucil» - BB flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 023185 061; «Lisomucil gola» - 20 compresse - A.I.C. n. 014621 027; «Magnesia S. Pellegrino» - Normale s/aroma flacone 100 g - A.I.C. n. 006570 028; «Magnesia S. Pellegrino» - Effervescente s/aroma 15 g - A.I.C. n. 006570 067; «Magnesia S. Pellegrino» - Effervescente limone 15 g - A.I.C. n. 006570 093; «Magnesia S. Pellegrino» - Effervescente limone 40 bustine 2 g - A.I.C. n. 006570 129; «Magnesia S. Pellegrino» - Normale limone flacone 100 g - A.I.C. n. 006570 131; «Magnesia S. Pellegrino» - «effervescente senza aroma» flacone polvere 100 g - A.I.C n. 006570 232; «Magnesia S. Pellegrino» - «effervescente al limone» flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 257; «Magnesia S. Pellegrino» - «effervescente al mandarino» flacone polvere 100 g - A.I.C. n. 006570 271; «Neo Rinoleina» - Spray flacone 10 g - A.I.C. n. 026371 017; «Neo Rinoleina» - Gel 15 g - A.I.C. n. 026371 029; «Neutrose S. Pellegrino» - 42 compresse - A.I.C. 006483 022; «Osmolac» - Flacone sciroppo 200 ml - A.I.C. n. 029160 025; «Supposte glicerina S. Pellegrino» - AD 18 supposte - A.I.C. n. 028181 016; «Vitamina C vita» - 10 flaconcini orali 10 ml - A.I.C. n. 007780 075, prodotti anteriormente al 20 aprile 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 95 del 28 marzo 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 17 ottobre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9522

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nabuser»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 494 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale: NABUSER.

30 compresse rivestite 1 g - A.I.C. n. 026673057/;

30 bustine 1 g - A.I.C. n. 026673069/.

Società: Geymonat S.p.a., via S. Anna n. 2 - 03012 Anagni (Frosinone).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale NABUSER, 30 compresse rivestite 1 g - A.I.C. n. 026673057; NABUSER, 30 bustine 1 g - A.I.C. n. 026673069, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 207 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9520

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nato Caps»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 496 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale: NATO CAPS.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Società: Bruno Farmaceutici S.p.a., via Salvatore Quasimodo, 136 - 00144 Roma.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Nato caps», 15 capsule A.I.C. n. 008174029, prodotti anteriormente al 22 gennaio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 1000 del 1° dicembre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 21 luglio 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9524

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clavucar»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 498 del 16 luglio 2001

Specialità medicinale: CLAVUCAR.

1200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala - A.I.C. n. 027594011/;

3200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino - A.I.C. n. 027594023/.

Società: Geymonat S.p.a., via S. Anna n. 2 - 03012 Anagni (Frosinone).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Clavucar», 1200 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino + 1 fiala A.I.C. n. 027594011, 3200 mg polvere per soluzione per infusione endovenosa 1 flaconcino A.I.C. n. 027594023, prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 206 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 20 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A9519

REGIONE TOSCANA

Rinnovo dell'autorizzazione al confezionamento e alla vendita dell'acqua minerale «Lentula»

Con decreto dirigenziale n. 4147 del 26 luglio 2001 alla società Sorgente Lentula S.r.l. avente:

sede legale in Sambuca Pistoiese, località Lentula, Treppio (Pistoia);

stabilimento di produzione nel comune di Cantagallo (Prato);

partita I.V.A. 00167550474;

legale rappresentante è il sig. Totti Aldo, nato a Sambuca Pistoiese il 24 luglio 1920.

È stata rinnovata per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di notifica del presente atto l'autorizzazione sanitaria a confezionare e vendere l'acqua minerale naturale «Lentula» in bottiglie prodotte nel proprio stabilimento di imbottigliamento, a partire da preforme, di cui al decreto dirigenziale n. 828 del 22 febbraio 2000.

La società «Sorgente Lentula S.r.l.» è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sulle bottiglie prodotte dalla società richiedente a partire da preforme.

01A9550

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651205/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.